

Allegato A

**PROGRAMMA ERASMUS+ – AZIONE CHIAVE 1 (KA1)
Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento**

BANDO ERASMUS+ PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI E DEI NEOLAUREATI AI FINI DI TIROCINIO VERSO GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, I PAESI TERZI ASSOCIATI AL PROGRAMMA E I PAESI TERZI NON ASSOCIATI AL PROGRAMMA – ANNO ACCADEMICO 2026/2027

Chiusura candidature on-line: ore 14:00 del 12/11/2026

Le condizioni previste dal presente bando potranno subire delle modifiche e delle integrazioni, in seguito all'adozione di ulteriori disposizioni da parte delle Autorità europee e nazionali competenti. Le eventuali modifiche saranno ufficializzate sul sito <https://internazionale.unibas.it/site/home.html> sezione "Bandi"

DISCLAIMER: Questa Università è impegnata nel contrasto agli stereotipi di genere. Nel presente bando, unicamente per ragioni di semplificazione ed economia redazionale, si ricorre all'uso del genere maschile per riferirsi a persone, figure o ruoli: tale forma è da intendersi in modo inclusivo e riferita a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità accademica.

SOMMARIO

ART. 1 - INFORMAZIONI GENERALI	3
1.1 IL PROGRAMMA ERASMUS+ FOR TRAINEESHIP	3
1.2 ATTIVITÀ AMMISSIBILI	3
1.3 TIROCINI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI	3
1.4 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ	4
1.5 DURATA DEL TIROCINIO	4
1.6 SEDE OSPITANTE	6
1.7 PROGETTO FORMATIVO - LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP (LAT)	6
1.8 RICONOSCIMENTO DELL'ESPERIENZA	7
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO	8
2.1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA	8
2.2 REQUISITI LINGUISTICI	9
2.2.1 Requisiti linguistici da possedere al momento della candidatura online	9
2.2.2 Requisiti linguistici richiesti dalle sedi estere	10
2.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	10
2.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE	12
2.5 SELEZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE	12
2.6 ACCETTAZIONE, RINUNCE, SUBENTRI	14
2.7 APPROVAZIONE ATTI E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA	15
2.8 RECLAMI	15
2.9 RIAPERTURA BANDO	16
2.10 CORSI ON-LINE PROMOSSE DALL'UE PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA STUDENTI ERASMUS – OLS (ONLINE LINGUISTIC SUPPORT)	16
2.11 ADEMPIMENTI STUDENTI VINCITORI	16
2.12 STATUS ERASMUS+, RICONOSCIMENTO E SERVIZI	17
ART. 3 - FINANZIAMENTI	17
A – Supporto individuale ERASMUS+ (finanziamento UE)	18
B – Contributo di viaggio (finanziamento UE)	19
C – Contributo comunitario integrativo per studenti con minori opportunità	20
D – Contributi integrativi MUR e di Ateneo	21
3.3 TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI	24
3.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA	24
3.5 RIMODULAZIONE DEI CONTRIBUTI E RECUPERI	25
3.6 COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	26
ART. 4 – INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE, ASSICURAZIONI E ASSISTENZA SANITARIA	27
4.1 Assistenza Sanitaria	27
4.2 Coperture assicurative	28
ART. 5 – SICUREZZA, PREVENZIONE DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ	28
ART. 6 – ADEMPIMENTI VINCITORI, PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE (PRIMA/DURANTE/DOPO)	29
ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	29
ART. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	29
ART. 9 - COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI	29
ALLEGATI	30

ART. 1 - INFORMAZIONI GENERALI

1.1 IL PROGRAMMA ERASMUS+ FOR TRAINEESHIP

Il Programma Erasmus+ consente agli studenti dei **tre cicli**¹ e, alle condizioni previste, **a coloro che sono in procinto di conseguire un titolo accademico** di svolgere un tirocinio a tempo pieno presso un'impresa o altra organizzazione all'estero riconosciuto, per quanto possibile, come parte integrante del programma di studio dello studente, con un contributo destinato a coprire parte dei costi della mobilità,

La mobilità può svolgersi negli **Stati membri dell'UE e nei Paesi terzi associati al Programma**, nonché nei **Paesi terzi non associati** secondo le condizioni Erasmus+; Regno Unito e Svizzera rientrano in quest'ultimo gruppo. L'elenco aggiornato dei Paesi ammissibili è disponibile sul sito dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE². Tra le finalità dell'attività, quella di promuovere le possibilità di impiego, l'inclusione sociale, l'impegno civico, l'innovazione e la sostenibilità ambientale, offrendo a tutti gli studenti la possibilità di sviluppare competenze trasversali³ e digitali⁴, nonché di ampliare le proprie conoscenze e contribuire al proprio sviluppo personale.

1.2 ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti attività:

- tirocini formativi e di orientamento professionale;
- tirocini extracurriculari, inclusi quelli svolti dopo il conseguimento del titolo alle condizioni previste dal Programma Erasmus+ per i neolaureati;
- attività di tirocinio finalizzate alla preparazione della tesi sperimentale, purché svolte presso un'organizzazione ospitante ammissibile e configurate come attività di formazione pratica e/o professionale nel Learning Agreement for Traineeship (LAT);
- attività di ricerca, inclusi gli assistentati di ricerca, svolte in forma di tirocinio presso imprese, istituti di ricerca, laboratori o altre organizzazioni ammissibili e configurate come attività di formazione pratica e/o professionale nel Learning Agreement for Traineeship (LAT).

Non rientrano nella mobilità Erasmus+ for Traineeship le attività esclusivamente finalizzate alla ricerca o alla preparazione della tesi che non presentino le caratteristiche proprie di un tirocinio.

1.3 TIROCINI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI

La Commissione europea promuove le opportunità di tirocinio finalizzate all'acquisizione delle competenze digitali, in tutte le discipline. Le digital skills mirano a sviluppare elevate competenze tecnologiche (sicurezza informatica, analisi dei big data, intelligenza quantistica e/o artificiale, linguaggi di programmazione; ottimizzazione dei motori di ricerca -SEO) e abilità orizzontali (web design, digital marketing, sviluppo software, graphic design). Il tirocinio sarà sempre considerato "tirocinio in competenze digitali" quando il tirocinante svolgerà una o varie delle seguenti attività:

- marketing digitale (ad esempio, gestione di social media, analisi web);
- progettazione grafica, meccanica o architettonica digitale;
- sviluppo di applicazioni mobili, software, script o siti web;
- installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti informatiche;
- cybersecurity, analisi, estrapolazione e visualizzazione dei dati;
- programmazione e formazione di robot e applicazioni di intelligenza artificiale.

Non rientrano in questa categoria l'assistenza generica alla clientela, l'evasione degli ordini, le attività di natura amministrativa, quali ad esempio, l'inserimento dati nei database aziendali e le generiche attività di ufficio.

¹ I ciclo = laurea; II ciclo = laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico; master universitario di I livello; III ciclo = dottorato di ricerca; specializzazione (corso post-laurea magistrale); Master universitario di II livello

² L'elenco completo dei Paesi ammissibili ai fini della mobilità, siano essi europei che extra-europei, è disponibile sul sito dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire all'indirizzo <https://www.erasmusplus.it/programma/paesi-partecipanti/>

³ ad es.: la comunicazione, la conoscenza delle lingue, la risoluzione dei problemi, le abilità interculturali e di ricerca

⁴ Cfr. punto 1.3

In conformità agli orientamenti della Commissione Europea, l'Ateneo promuove e incoraggia i tirocini finalizzati all'acquisizione delle competenze digitali sopra descritte.

Per facilitare la ricerca delle sedi idonee per lo svolgimento di tirocini finalizzati allo sviluppo di Digital Skills, la Commissione Europea ha invitato le imprese europee interessate a pubblicare le loro offerte sulle piattaforme Digital Skills and Jobs Platform (<https://digital-skills-jobs.europa.eu/en>), Drop'pin@EURES (https://eures.europa.eu/index_it) o ErasmusIntern (<https://erasmusintern.org/>), ma resta ferma la possibilità di individuare autonomamente altre sedi a condizione che le attività previste dai tirocini coincidano con quelle sopra indicate.

1.4 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ

La mobilità Erasmus+ per traineeship può essere svolta secondo una delle seguenti modalità:

- mobilità fisica**, mediante lo svolgimento dell'intero tirocinio in presenza all'estero presso l'organizzazione ospitante.
- mobilità mista** (mobilità blended), mediante la combinazione di un periodo di mobilità fisica all'estero con una componente virtuale svolta dal luogo di provenienza del partecipante. La componente virtuale può precedere o seguire quella fisica, ma le due componenti non possono sovrapporsi. La mobilità blended deve essere programmata come tale fin dall'inizio. Le attività, la durata e l'articolazione temporale della componente fisica e di quella virtuale devono essere definite nel *Learning Agreement for Traineeship* prima dell'avvio della mobilità e concordate e approvate dal partecipante, dall'UniBas e dall'organizzazione ospitante. Il periodo di mobilità fisica deve rispettare le durate minime e massime previste dal Programma, in relazione alla tipologia di mobilità, dal successivo punto 1.5. La componente virtuale svolta dal luogo di provenienza non concorre al raggiungimento della durata minima della mobilità fisica né al computo del limite complessivo di 12 o 24 mesi previsto per ciascun ciclo di studi. Le attività svolte a distanza mentre il partecipante si trova nel Paese di destinazione sono ricomprese nel periodo di mobilità fisica e non costituiscono un autonomo periodo di mobilità virtuale. **La tipologia di mobilità, fisica o blended, indicata nel Learning Agreement for Traineeship e nella documentazione di mobilità non può essere modificata dopo l'avvio.** Non è pertanto consentito trasformare in corso di svolgimento una mobilità fisica in mobilità blended, o viceversa. Non è inoltre ammissibile una mobilità svolta interamente in modalità virtuale.

Resta ferma la possibilità di apportare, ove necessario, modifiche alle attività previste nel *Learning Agreement for Traineeship*, mediante la sezione "During the Mobility", nonché alle date o alla durata della mobilità, nei limiti e secondo le procedure previste dal Programma Erasmus+ e dall'UniBas. Tali modifiche devono essere adeguatamente motivate, concordate e approvate per iscritto dalle parti prima della loro attuazione e comunicate al Servizio Internazionalizzazione all'indirizzo outgoing@unibas.it. In nessun caso possono determinare una modifica della tipologia di mobilità inizialmente autorizzata.

La tipologia e le modalità di svolgimento del tirocinio sono individuate prima dell'avvio, d'intesa con l'organizzazione ospitante, tenendo conto delle attività programmate e delle relative esigenze organizzative. Durante la mobilità, il partecipante è tenuto a rispettare le norme di sicurezza e le disposizioni applicabili presso l'organizzazione ospitante.

1.5 DURATA DEL TIROCINIO

Per ciascun ciclo di studi il limite complessivo di mobilità Erasmus+ per studio e/o tirocinio è di 12 mesi (360 giorni), elevato a 24 mesi (720 giorni) per i corsi a ciclo unico. La durata effettivamente disponibile per ciascun partecipante è pertanto determinata tenendo conto degli eventuali periodi di mobilità già svolti nel medesimo ciclo di studi e del relativo limite complessivo di 12 o 24 mesi⁵. Nel computo rientrano tutte le precedenti mobilità fisiche Erasmus+ e le mobilità svolte come titolare di borsa Erasmus Mundus, con o senza contributo finanziario; il tirocinio

⁵ Ai fini del limite massimo di mobilità Erasmus+, il master universitario di I livello è riferito al secondo ciclo e il master universitario di II livello al terzo ciclo.

da neolaureato è imputato al ciclo nel quale è stata presentata la candidatura. Non si computano le componenti virtuali svolte dal luogo di provenienza.

Nell'ambito del presente bando, la durata della mobilità non può in ogni caso superare 12 mesi (360 giorni).

Il tirocinio può essere svolto secondo le seguenti modalità:

- a. **Mobilità di lunga durata** (*long-term mobility*), da **2 a 12 mesi di mobilità fisica**⁶, nei limiti del periodo residuo disponibile nel ciclo di studi⁷. Il periodo di mobilità fisica deve svolgersi senza interruzioni, fatte salve le eventuali interruzioni espressamente ammesse dal Programma, e non comprende i giorni di viaggio. La mobilità può essere svolta anche in modalità mista (*blended mobility*), associando al periodo di mobilità fisica una componente virtuale. Resta fermo il rispetto della durata minima prevista per la mobilità fisica. La componente virtuale svolta dal luogo di provenienza non concorre al raggiungimento di tale durata né al computo del limite complessivo di 12 o 24 mesi previsto per ciascun ciclo di studi.
- b. **Mobilità di breve durata** (*short-term mobility*), da **5 giorni a 30 giorni** di mobilità fisica. Per gli studenti del I e II ciclo il periodo di mobilità fisica deve essere associato a una componente virtuale obbligatoria. Tale modalità è rivolta in particolare agli studenti che, per motivi personali, accademici o professionali, oppure per condizioni connesse a minori opportunità, non possano partecipare a una mobilità fisica di lunga durata⁸. I dottorandi possono svolgere una mobilità di breve durata (*short-term doctoral mobility*) anche senza componente virtuale. L'integrazione con una componente virtuale è comunque raccomandata. Le attività, la durata e l'articolazione delle eventuali componenti fisica e virtuale devono essere definite nel Learning Agreement for Traineeship e approvate, prima dell'avvio della mobilità, dal partecipante, dall'UniBas e dall'organizzazione ospitante. La componente virtuale svolta dal luogo di provenienza non concorre al computo del limite complessivo di 12 o 24 mesi previsto per ciascun ciclo di studi.

Per comprovate esigenze formative può essere richiesto il **prolungamento** del periodo di tirocinio, previa richiesta motivata al [personale docente designato di Dipartimento](#), purché la mobilità si svolga senza soluzione di continuità e, incluso il prolungamento, non superi la durata massima di 12 mesi prevista dal presente bando, né il periodo di mobilità ancora disponibile nel relativo ciclo di studi. Le modalità per la richiesta di prolungamento sono indicate sul sito del Servizio Internazionalizzazione, nella sezione "arrivo/durante"⁹.

In ogni caso, la mobilità incluso l'eventuale prolungamento, deve concludersi entro il **30 settembre 2027**.

Il periodo di mobilità fisica può essere interrotto. Il periodo di interruzione non concorre al calcolo della durata della mobilità né della durata minima prevista dal Programma. Qualora, a seguito dell'interruzione, non sia raggiunta la durata minima prevista dal Programma per la specifica tipologia di mobilità, il partecipante è tenuto alla restituzione dell'intero contributo ricevuto. In presenza di una causa di forza maggiore¹⁰, debitamente documentata, si applicano le disposizioni del Programma Erasmus+ e dell'Agenzia Nazionale ai fini dell'eventuale riconoscimento del periodo effettivamente svolto e del relativo contributo.

Gli eventuali periodi di chiusura per ferie previsti dall'impresa/organizzazione ospitante non sono considerati periodi di interruzione: concorrono al calcolo della durata minima del tirocinio e, secondo le disposizioni del Programma Erasmus+, mantengono l'ammissibilità al contributo.

Durante il periodo di mobilità fisica **non è consentito sostenere esami o svolgere presso l'UniBas attività didattiche, formative o di ricerca** incompatibili con il regolare e continuativo svolgimento del tirocinio. Le eventuali attività svolte in violazione di tale divieto potranno essere annullate dalle strutture competenti, previa

⁶ Ai fini del calcolo della durata, ciascun mese di mobilità è convenzionalmente considerato pari a 30 giorni. La durata minima di due mesi corrisponde pertanto a 60 giorni secondo il metodo di calcolo Erasmus+. Le eventuali frazioni di mese sono calcolate in giorni, nella misura di un trentesimo della mensilità per ciascun giorno. La durata è determinata sulla base delle date di inizio e conclusione certificate dall'organizzazione ospitante e verificata mediante il sistema Erasmus+ utilizzato dall'Ateneo. Anche per i periodi comprendenti o terminanti nel mese di febbraio, il rispetto della durata minima è accertato sulla base del calcolo restituito dal sistema.

⁷ V. nota 1

⁸ Lo studente del primo o del secondo ciclo interessato a una mobilità di breve durata deve presentare una richiesta motivata al competente Consiglio di Corso di studio, indicando il periodo di mobilità fisica, la componente virtuale e le ragioni per le quali risulta difficilmente praticabile una mobilità di lunga durata. La mobilità è subordinata all'approvazione del Consiglio di Corso di studio e dell'organizzazione ospitante. Per i dottorandi, l'approvazione compete al Collegio dei docenti, secondo le procedure previste dal corso di dottorato.

⁹ <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html>

¹⁰ Una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, ad esempio uno sciopero generale nazionale negli Istituti di istruzione superiore, una calamità naturale.

verifica delle circostanze. Gli studenti non possono conseguire il titolo prima della conclusione della mobilità e del riconoscimento delle attività svolte all'estero. Tale disposizione non si applica ai tirocini svolti in qualità di neolaureato. Sono tuttavia ammesse attività istituzionali connesse a incarichi di rappresentanza studentesca, purché non interferiscano con lo svolgimento regolare e continuativo della mobilità Erasmus+, non comportino interruzione formale della stessa e si svolgano, ove possibile, in modalità telematica.

Gli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio, anche presso altri Atenei, ai sensi della normativa vigente sulla **doppia iscrizione**, possono sostenere esami o svolgere presso l'altro Ateneo esclusivamente attività didattiche puntuali e non continuative¹¹, previa autorizzazione dello stesso, purché:

- a) l'eventuale rientro in Italia sia **occasionale e di breve durata**¹²;
- b) le attività non interferiscano con il regolare e continuativo svolgimento del tirocinio presso l'organizzazione ospitante;
- c) non determinino un'interruzione del periodo di mobilità Erasmus+;
- d) siano conformi alle disposizioni, ai calendari e ai regolamenti dell'Ateneo presso cui è attiva la seconda carriera.

1.6 SEDE OSPITANTE

Nell'ambito della propria politica di internazionalizzazione, l'UniBas ha stipulato accordi interistituzionali Erasmus+ con numerose Università estere, alcuni dei quali prevedono anche la mobilità per traineeship. L'elenco degli accordi è consultabile al link <https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>. L'attività di tirocinio può essere svolta presso qualsiasi organizzazione pubblica o privata ammissibile ai sensi del Programma Erasmus+, attiva nel mercato del lavoro o nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e dell'innovazione.

L'individuazione dell'organizzazione ospitante è a cura dello studente, che può avvalersi del supporto del [personale docente designato di Dipartimento](#) o di un tutor di ambito disciplinare coerente con il progetto formativo.

La mobilità fisica deve essere svolta in uno Stato membro dell'Unione europea, in un Paese terzo associato al Programma o in un Paese terzo non associato al Programma, diverso dal Paese dell'organizzazione di invio e dal Paese in cui lo studente risiede durante gli studi.

L'effettiva realizzazione della mobilità resta in ogni caso subordinata alla verifica di tutti i requisiti previsti dal Programma Erasmus+ e dal presente bando, con particolare riferimento all'ammissibilità del Paese e dell'organizzazione ospitante, alla coerenza e all'approvazione del Learning Agreement for Traineeship (LAT). L'attribuzione del contributo finanziario è inoltre subordinata alla disponibilità delle relative risorse.

Per l'individuazione dei Paesi e delle organizzazioni ammissibili e non ammissibili ai fini della mobilità si rinvia alla sezione "Informazioni generali", box "Paesi e destinazioni eleggibili ai fini della mobilità", della pagina Erasmus+ Traineeship del sito del Servizio Internazionalizzazione <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html>, Eventuali aggiornamenti derivanti da disposizioni europee o nazionali sopravvenute saranno pubblicati nella medesima pagina e comunicati agli interessati.

L'**Allegato I** "Elenco siti per ricerca tirocini" riporta i riferimenti delle principali piattaforme europee per attività di Traineeship nell'ambito del progetto Erasmus.

1.7 PROGETTO FORMATIVO - LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP (LAT)

Il *Learning Agreement per Traineeship* (LAT) è il documento obbligatorio che definisce attività, risultati di apprendimento, periodo di mobilità e modalità di riconoscimento. Il modulo è scaricabile da web alla pagina <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/modulistica-erasmus-studenti-e-staff/articolo9509744.html>.

¹¹ Per "attività didattiche puntuali e non continuative" si intendono esclusivamente attività singole che non richiedono frequenza regolare o presenza prolungata, quali, a titolo esemplificativo: lo svolgimento di esami, colloqui, revisioni o verbalizzazioni. Non rientrano in tale categoria le lezioni, i laboratori, le esercitazioni o qualsiasi altra attività che comporti frequenza continuativa.

¹² In tal caso lo studente è tenuto a fornire un'autodichiarazione indicante le date dell'esame o dell'attività didattica e le date del viaggio strettamente connesse al rientro. L'Ateneo si riserva di effettuare, in collaborazione con l'Ateneo di riferimento, controlli successivi sugli appelli o sulle attività effettivamente svolte.

Prima della partenza, il **LAT** deve essere concordato con il [personale docente designato di Dipartimento](#) e/o con il tutor individuato nonché con un/una docente tutor della sede di destinazione, in coerenza con le attività previste durante il tirocinio. Tali informazioni dovranno essere riportate nel LAT, che includerà anche le **date di inizio e fine della mobilità** e il **programma dettagliato del tirocinio**. Nel caso di **mobilità blended**, dovranno essere indicate sia le **tempistiche della componente virtuale**, sia il **valore aggiunto** rispetto ai risultati dell'apprendimento previsti.

Il LAT, firmato dallo studente e dal [personale docente designato di Dipartimento](#), deve essere:

- approvato e firmato dalla sede estera **prima della partenza** (almeno un mese prima);
- trasmesso ai/alle [Referenti amministrativi di Dipartimento](#) unitamente ai documenti di cui alla pagina del sito <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/modulistica-erasmus-studenti-e-staff/articolo9509744.html>, ai fini dell'approvazione definitiva da parte delle strutture didattiche competenti¹³;
- inviato, completo di tutte le firme, per email all'indirizzo outgoing@unibas.it

Qualora occorra apportare cambiamenti sostanziali al piano di formazione concordato, le **modifiche** dovranno essere effettuate **entro un mese dall'arrivo** nella sede di destinazione; ogni cambiamento sostanziale al programma, così come alle date di svolgimento della mobilità, dovrà essere concordato, per iscritto, dalle parti (Università, partecipante e sede ospitante). Le eventuali variazioni al programma da svolgere dovranno essere formalizzate utilizzando la sezione “*during the mobility*” del LAT. Esse dovranno essere trasmesse al [personale docente designato di Dipartimento](#), ai/alle [Referenti amministrativi di Dipartimento](#) per l'approvazione, nonché al Servizio Internazionalizzazione (outgoing@unibas.it).

Per le modalità di compilazione riferirsi alla Guida predisposta dalla Commissione Europea: <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/mobility-and-learning-agreements/learning-agreements/traineeships-agreement-guidelines-ka131>.

1.8 RICONOSCIMENTO DELL'ESPERIENZA

Per coloro che effettuano la mobilità durante il corso di studio, il riconoscimento delle attività effettuate all'estero è disciplinato dall'art. 9 del [Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata](#) (emanato con D.R. n. 267 del 2 agosto 2018). Si è tenuti ad acquisire informazioni specifiche sul riconoscimento di CFU prima della partenza dal [personale docente designato](#) o dal/dalla [Referente](#) di Dipartimento.

L'UniBas garantisce il **pieno riconoscimento delle attività previste nel Learning Agreement for Traineeship, come parte integrante del proprio corso di studi**, purché completate con successo e certificate dall'organizzazione ospitante mediante il *Traineeship Certificate*.

L'attribuzione degli eventuali crediti ECTS è demandata alla competente struttura didattica. Qualora il tirocinio non sia previsto nel corso di studio, il riconoscimento avverrà secondo le modalità consentite dal relativo ordinamento e regolamento didattico, con registrazione dell'esperienza nel Diploma Supplement, ove prevista.

Per i dottorandi e gli specializzandi, il riconoscimento è effettuato rispettivamente dal Collegio dei docenti e dal competente organo della Scuola di specializzazione, secondo i rispettivi regolamenti.

Per i neolaureati, il tirocinio è documentato secondo gli strumenti di riconoscimento previsti dal Programma e dall'Ateneo, incluso, ove applicabile, l'Europass Mobility¹⁴. Tale documento potrà altresì essere rilasciato, previa intesa con la sede estera, a chiunque abbia intrapreso un periodo di tirocinio all'estero nell'ambito del presente bando.

NOTA: Il riconoscimento è subordinato al completamento con esito positivo delle attività previste nel Learning Agreement for Traineeship e alla valutazione favorevole dell'organizzazione ospitante. Il riconoscimento non è

¹³ Si raccomanda di istruire la pratica per l'approvazione del LAT e nulla osta a compiere il periodo all'estero con congruo anticipo rispetto alla data di partenza preventivata, almeno un mese prima. La procedura si applica anche a coloro che frequentano un corso di dottorato o specializzazione. Coloro che effettueranno il tirocinio **dopo il conseguimento del titolo finale** non necessitano dell'approvazione e del riconoscimento delle attività da parte delle strutture didattiche competenti in quanto si interrompe il rapporto giuridico con l'Università. Restano invariate tutte le altre previsioni.

¹⁴ <https://europa.eu/europass/it/europass-mobility>

concesso in caso di valutazione negativa o di mancato svolgimento delle attività concordate. In caso di interruzione prima della durata minima o di inosservanza degli obblighi previsti, si applicano le conseguenze stabilite dal presente bando, dall'Accordo finanziario e dall'art. 9 del [Regolamento per la mobilità internazionale](#), fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti secondo le regole del Programma.

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

2.1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Possono partecipare alla selezione coloro che, indipendentemente dalla cittadinanza, alla data di presentazione della candidatura risultino regolarmente iscritti all'UniBas e che soddisfino i requisiti di seguito indicati:

- siano immatricolati e/o iscritti, **dal 1° anno e fino al 3° anno fuori corso**, a un corso di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico;
- siano iscritti a un corso di dottorato di ricerca del quale l'UniBas è sede amministrativa, a una Scuola di specializzazione oppure a un master universitario di I o II livello¹⁵;
- dichiarino la conoscenza di almeno una lingua straniera utile allo svolgimento della mobilità, secondo quanto previsto al punto 2.2. Il possesso del livello B1 non costituisce requisito per la presentazione della candidatura. Resta obbligatorio possedere, prima della partenza, l'eventuale livello linguistico minimo richiesto dall'organizzazione ospitante;
- dispongano di un periodo residuo di mobilità sufficiente¹⁶ a rispettare i limiti complessivi previsti per il relativo ciclo di studi, ai sensi dell'art. 1.5;
- qualora intendano svolgere la mobilità dopo il conseguimento del titolo, siano iscritti all'ultimo anno del relativo percorso di studi al momento della candidatura. La mobilità post-titolo può essere svolta, secondo le condizioni previste dal Programma Erasmus+ per i *recent higher education graduates*, da neolaureati, neodottori di ricerca¹⁷ e neospecializzati, purché la candidatura e la selezione avvengano prima del conseguimento del titolo. La mobilità deve essere svolta e conclusa entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e, in ogni caso, entro il termine finale previsto dall'art. 1.5 del presente bando¹⁸. Coloro che intendono svolgere la mobilità dopo il conseguimento del titolo devono indicare nella domanda online la data prevista per il conseguimento dello stesso.
- abbiano acquisito il numero minimo di crediti, ove previsto dal regolamento del corso di studi di appartenenza;
- siano iscritti, alla data di scadenza del bando, all'ultimo anno o fuori corso di un corso di laurea dell'UniBas e dichiarino nella domanda di voler svolgere la mobilità nel successivo ciclo di studi. Tali candidati partecipano alla selezione con riserva, sulla futura carriera di secondo ciclo. Al momento dell'accettazione devono confermare l'intenzione di conseguire il titolo e di iscriversi a un corso di laurea magistrale dell'UniBas. La partenza è subordinata al conseguimento del titolo, al perfezionamento dell'iscrizione a un corso di laurea magistrale dell'UniBas e alla trasmissione della relativa documentazione al Servizio Internazionalizzazione entro i termini stabiliti per il completamento delle procedure amministrative. **La mobilità può iniziare soltanto dopo la verifica della nuova iscrizione, è svolta con lo status di studente ed è imputata al secondo ciclo.** Il mancato perfezionamento dell'iscrizione entro i termini previsti comporta la decadenza dalla mobilità. L'assegnazione sulla futura carriera di secondo ciclo non può essere successivamente ricondotta alla carriera di primo ciclo. Tale fattispecie è distinta dalla mobilità per tirocinio svolta in qualità di neolaureato, che deve essere

¹⁵ Per gli iscritti a master universitari di I o II livello, la mobilità deve essere compatibile con l'ordinamento e con la durata del corso ed essere preventivamente approvata dal Direttore o dall'organo competente del master. Le attività svolte all'estero devono essere inserite nel *Learning Agreement* e riconosciute nell'ambito del percorso formativo.

¹⁶ Per il computo vanno considerati i mesi e i giorni di mobilità fisica precedentemente effettuati nel medesimo ciclo di studi.

¹⁷ La Guida al Programma Erasmus+ 2026 prevede espressamente che coloro che hanno recentemente conseguito il dottorato possano partecipare a una mobilità per traineeship alle medesime condizioni previste per i *recent graduates*.

¹⁸ Erasmus+ Programme Guide (Version 1 -2026: 12-11-2025) "[...] *Recent graduates must be selected by their HEI during their last year of study, and must carry out and complete their traineeship abroad within one year of obtaining their graduation*" "for those countries where graduates must enroll in obligatory military or civil service after graduation, the period of eligibility for recent graduates will be extended by the duration of that service."

richiesta e assegnata prima del conseguimento del titolo ed è imputata al ciclo nel quale è stata presentata la candidatura.

- rispettino le condizioni di compatibilità e non cumulabilità dei finanziamenti previste all'art. 3.6.

Coloro che svolgono il tirocinio durante il corso di studi devono mantenere lo status di studente UniBas fino alla conclusione della mobilità. Qualora il tirocinio debba essere riconosciuto ai fini del conseguimento del titolo, le relative procedure di riconoscimento e registrazione in carriera devono essere completate prima del conseguimento del titolo.

L'eventuale trasferimento ad altro Ateneo o passaggio ad altro corso di studio durante il periodo di mobilità comporta la decadenza dalla mobilità Erasmus+ e dal relativo contributo a decorrere dalla data in cui viene meno l'iscrizione alla carriera per la quale la mobilità è stata assegnata. Il partecipante è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Servizio Internazionalizzazione. Il periodo di mobilità svolto fino a tale data è riconosciuto ai fini dello status Erasmus+ e del relativo contributo solo qualora sia stata raggiunta la durata minima prevista dal Programma per la specifica tipologia di mobilità; in caso contrario, il contributo percepito è soggetto a restituzione integrale, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente riconosciuti.

Qualora il titolo sia conseguito prima della conclusione del tirocinio, lo status Erasmus+ e il contributo sono riconosciuti esclusivamente fino alla data di conseguimento del titolo, purché sia stata raggiunta la durata minima prevista dal Programma; in caso contrario, il contributo percepito è integralmente restituito, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti. Le somme eventualmente percepite per il periodo successivo al conseguimento del titolo sono in ogni caso soggette a restituzione. La disposizione non si applica alle mobilità autorizzate come post-titolo.

In caso di contemporanea iscrizione a più corsi di studio, presso l'UniBas o altri Atenei, la candidatura e la mobilità devono essere riferite a una sola carriera. Nell'ambito del medesimo bando non è consentita l'attivazione di una seconda mobilità Erasmus+ riferita all'altra carriera, né la sovrapposizione con altra mobilità Erasmus+ ad essa collegata.

L'ammissione alla selezione avviene con riserva dell'accertamento dei requisiti. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti previsti dal bando.

2.2 REQUISITI LINGUISTICI

Ai fini del presente bando, la competenza linguistica valutata dall'UniBas per la formazione della graduatoria è distinta dalla verifica dell'adeguatezza linguistica necessaria per svolgere le attività previste presso l'organizzazione ospitante. La prima concorre esclusivamente all'attribuzione del punteggio; la seconda costituisce condizione per l'avvio della mobilità.

2.2.1 Requisiti linguistici da possedere al momento della candidatura online

È richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera, oltre l'italiano. Il candidato deve indicare nella domanda la lingua o le lingue conosciute e il relativo livello di competenza, anche qualora non sia documentabile secondo le modalità previste dall'Allegato II.

Sebbene l'UniBas individui nel livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) il livello linguistico generale di riferimento. Ai soli fini della selezione il possesso di un livello inferiore al B1 o la mancata disponibilità di documentazione idonea non ne comportano l'esclusione. Resta fermo l'obbligo, in caso di selezione, di possedere o acquisire prima della partenza una competenza adeguata nella principale lingua di lavoro della mobilità, secondo quanto previsto al punto 2.2.2.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sono valutate esclusivamente le competenze linguistiche documentate secondo le modalità previste dall'Allegato II. La documentazione deve consentire di individuare la lingua, il livello secondo il QCER e l'ente o l'istituzione che ha rilasciato la certificazione o attestato il superamento dell'esame o dell'idoneità.

È valutato il livello più elevato documentato dal candidato. Qualora siano dichiarate competenze in più lingue, i relativi punteggi non sono cumulabili. Per la medesima lingua è preso in considerazione il titolo che attesta il livello più elevato. Non è attribuito alcun punteggio per la conoscenza della lingua italiana.

I candidati madrelingua possono ottenere il punteggio previsto per la relativa lingua straniera, purché dichiarino e documentino tale condizione secondo le modalità indicate nell'Allegato II.

La valutazione effettuata dall'UniBas riguarda la preparazione linguistica generale del candidato. La lingua e il livello considerati ai fini del punteggio possono pertanto non coincidere con la lingua di lavoro e con il livello eventualmente richiesti dall'organizzazione ospitante, disciplinati al successivo punto 2.2.2.

2.2.2 Requisiti linguistici richiesti dalle sedi estere

Il candidato è tenuto ad accertare, d'intesa con l'organizzazione ospitante, la principale lingua di lavoro del tirocinio e il livello linguistico necessario per svolgere adeguatamente le attività previste. Nel caso di mobilità presso un'università con la quale l'UniBas abbia stipulato un accordo Erasmus+¹⁹, devono essere verificati anche i requisiti pubblicati sul sito istituzionale della sede interessata.

La lingua di lavoro e l'eventuale livello richiesto possono risultare dalla Trainee's Acceptance Letter, dalla lettera o dall'e-mail di accettazione, da altra comunicazione dell'organizzazione ospitante o dal Learning Agreement for Traineeship.

Quando l'organizzazione ospitante richiede uno specifico livello linguistico o una determinata certificazione, è responsabilità del candidato conseguirli entro il termine stabilito dalla stessa e comunque prima della partenza. L'organizzazione ospitante può verificare direttamente la competenza linguistica anche mediante un colloquio o altre modalità previste dalle proprie procedure.

Il candidato selezionato è tenuto a trasmettere al Servizio Internazionalizzazione, all'indirizzo outgoing@unibas.it, la documentazione attestante il possesso del requisito linguistico eventualmente richiesto dall'organizzazione ospitante, non appena disponibile e comunque **almeno un mese prima della data prevista per la partenza**.

Il mancato possesso del requisito linguistico richiesto impedisce l'avvio della mobilità presso l'organizzazione interessata. Se compatibile con i termini del bando e con le procedure previste, potrà essere autorizzata l'individuazione di una diversa organizzazione ospitante.

Per le opportunità di preparazione e supporto linguistico messe a disposizione attraverso l'Online Linguistic Support (OLS) si rinvia al punto 2.10 del presente bando. L'esito della valutazione OLS può essere utilizzato ai fini della dimostrazione del requisito linguistico richiesto dall'organizzazione ospitante esclusivamente qualora quest'ultima ne accetti espressamente l'utilizzo.

2.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Prima di candidarsi, lo studente deve leggere il bando, la guida e gli allegati e confrontarsi con [personale docente designato](#) di Dipartimento o con il tutor sulla sede e sulla coerenza delle attività.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite ESSE3 <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do>, **dalla data di pubblicazione alle ore 14:00 del 12.11.2026**, accedendo con le proprie credenziali e allegando la documentazione richiesta.

Il candidato deve:

- compilare la domanda on line disponibile alla voce di menù "MOBILITA' INTERNAZIONALE OUTGOING" > "BANDI DI MOBILITÀ";
- allegare la documentazione richiesta dal presente punto.

¹⁹ Attenzione: le informazioni riportate nella sezione report accordi <https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>. In caso di difformità, il candidato è tenuto a richiedere conferma alla sede estera e a darne comunicazione al Servizio Internazionalizzazione.

La corretta compilazione della candidatura sarà indicata nel sistema con un simbolo verde in corrispondenza dello stato di iscrizione al bando. Candidature incomplete non saranno prese in considerazione. Le modalità operative sono descritte nella *“Guida per l'iscrizione al bando Erasmus+ SMT attraverso l'applicativo Esse3-Cineca”*.

Si consiglia di conservare la ricevuta di iscrizione **ma non è necessario inviare copia dei documenti, ricevuta inclusa**, ad outgoing@unibas.it, già acquisiti tramite ESSE3.

Nell'ambito del presente bando è possibile presentare domanda per uno solo dei due ambiti geografici di mobilità, selezionando in ESSE3:

- **“Bando SMT Traineeship 2026/2027 – Programme countries”** o
- **“Bando SMT Traineeship 2026/2027 – Partner Countries”**.

Non è consentito presentare candidatura per entrambi gli ambiti nell'ambito del presente bando.

A pena di esclusione dalla selezione, dovranno essere allegati alla domanda, in formato .pdf:

- a. **Allegato III – “Lettera motivazionale per la candidatura al Bando Erasmus+ Traineeship”**, debitamente compilato e sottoscritto dal candidato e, nella sezione di competenza, dal personale docente designato per la mobilità internazionale del Dipartimento o dal docente UniBas tutor del tirocinio;
- b. **curriculum vitae**, redatto in italiano o inglese (<https://europa.eu/europass/it/create-europass-cv>)
- c. **Allegato IV - Company Agreement**, debitamente compilato e sottoscritto dall'organizzazione ospitante. Qualora, entro il termine di presentazione della candidatura, non sia stato possibile acquisire il Company Agreement, il candidato può allegare, in alternativa, l'Allegato V – Trainee's Acceptance Letter oppure una conferma di accettazione trasmessa tramite e-mail dal tutor o da un referente dell'organizzazione ospitante. L'e-mail deve confermare la disponibilità ad accogliere il candidato e indicare almeno la denominazione dell'organizzazione ospitante, il periodo presunto di mobilità, la competenza linguistica richiesta e le principali attività previste. Dal messaggio devono inoltre risultare chiaramente il nominativo del mittente, il ruolo ricoperto e l'organizzazione di appartenenza.²⁰

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle competenze linguistiche di cui al punto 2.5, il candidato che intenda far valere le competenze linguistiche dichiarate nella domanda deve allegare la relativa documentazione secondo le modalità previste dall'Allegato II – “Documentazione delle competenze linguistiche ai fini della selezione”.

La mancata documentazione delle competenze linguistiche dichiarate non comporta l'esclusione dalla selezione, ma determina la mancata attribuzione del relativo punteggio. Resta fermo quanto previsto al punto 2.2.2 in relazione all'eventuale requisito linguistico richiesto dall'organizzazione ospitante ai fini dell'effettiva realizzazione della mobilità.

Le dottorande e i dottorandi beneficiari di borsa di dottorato sono inoltre tenuti a dichiarare nel questionario:

- se intendono avvalersi, per il periodo di mobilità all'estero, della maggiorazione della borsa di dottorato o del contributo finanziario previsto dal presente bando;
- la presenza di eventuali finanziamenti, maggiorazioni o altri contributi destinati al medesimo periodo di mobilità, indicandone la relativa fonte, con particolare riferimento a borse di dottorato finanziate o cofinanziate con fondi dell'Unione europea (es. PON, PNRR o altri programmi comunitari).

La compatibilità e l'eventuale cumulabilità dei finanziamenti sono verificate secondo quanto previsto all'art. 3 del presente bando e dalla normativa applicabile.

Le comunicazioni pubblicate sul sito nelle forme previste dal presente bando hanno valore di notifica agli interessati, fatti salvi i casi per i quali il bando preveda espressamente una comunicazione individuale tramite ESSE3 o posta elettronica²¹.

²⁰ In caso di assegnazione e successiva accettazione della mobilità, il candidato che non abbia già allegato alla domanda il Company Agreement è tenuto a trasmetterlo, debitamente compilato e sottoscritto, entro il termine comunicato dal Servizio Internazionalizzazione e, in ogni caso, prima della predisposizione della documentazione di mobilità.

²¹ <http://internazionale.unibas.it/site/home.html>; <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship/articolo9502261.html>, nonché la sezione bandi <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html> per eventuali avvisi, news, pubblicazione graduatorie, download documenti, ecc.

2.3.1 SUPPORTO ALLA CANDIDATURA E ALLA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E /O DSA

Al fine di favorire la piena partecipazione alla mobilità Erasmus+, gli studenti con disabilità e/o DSA che necessitano di specifiche misure di supporto sono invitati a contattare, preferibilmente prima della presentazione della candidatura, il Servizio Internazionalizzazione e il Servizio Disabilità e DSA del Centro POLiS.

Il Servizio Internazionalizzazione, in collaborazione con il Servizio Disabilità e DSA del Centro POLiS e, ove necessario, con le altre strutture competenti dell'Ateneo e con l'organizzazione ospitante, supporta lo studente nella valutazione delle condizioni necessarie alla realizzazione della mobilità e nell'individuazione delle eventuali misure di supporto disponibili, nel rispetto delle rispettive competenze.

Il contatto preventivo è finalizzato a consentire una tempestiva valutazione delle esigenze connesse alla mobilità e non costituisce requisito per la partecipazione alla selezione. Le eventuali misure di sostegno possono essere richieste anche successivamente, nel rispetto dei requisiti, delle procedure e dei termini previsti dal Programma Erasmus+, dall'Agenzia Nazionale e dall'Ateneo.

Per informazioni e supporto è possibile rivolgersi al Servizio Disabilità e DSA del Centro POLiS e consultare la relativa sezione del sito istituzionale UniBas (<https://portale.unibas.it/site/home/servizi/servizio-disabilita-e-dsa.html>).

2.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono escluse dalla selezione le candidature presentate oltre il termine di scadenza o con modalità diverse da quelle previste al punto 2.3; prive degli elementi essenziali necessari all'identificazione del candidato o alla verifica dei requisiti di partecipazione; prive di uno o più documenti espressamente richiesti a pena di esclusione dal punto 2.3; presentate da candidati privi dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.

Non sono prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, integrazioni documentali prodotte dopo la scadenza del bando o trasmesse con modalità diverse da quelle previste, salvo che siano richieste dall'Amministrazione nell'ambito delle verifiche di propria competenza.

In caso di dichiarazioni non veritiere si applicano le conseguenze previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dalla normativa vigente, inclusa, ove ne ricorrano i presupposti, l'esclusione dalla procedura o la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

2.5 SELEZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le borse Erasmus+ for Traineeship sono assegnate a seguito di selezione effettuata dalla Commissione d'Ateneo per le Relazioni Internazionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, equità e inclusione. La valutazione considera il merito e l'andamento della carriera accademica, le competenze linguistiche documentate, la coerenza del progetto di tirocinio con il percorso formativo e con l'organizzazione ospitante, nonché la motivazione del candidato.

Il punteggio complessivo è espresso su un massimo di 100 punti ed è determinato dalla somma dei seguenti criteri:

- a. profitto/merito accademico: massimo 30 punti;
- b. andamento e avanzamento della carriera: massimo 30 punti;
- c. competenza linguistica documentata secondo il punto 2.2.1 e l'Allegato II: massimo 20 punti;
- d. coerenza del progetto formativo con il percorso di studi e la sede di destinazione, risultati di apprendimento attesi e motivazione della candidatura: massimo 20 punti.

I criteri di attribuzione dei punteggi in relazione alla tipologia e all'anno di corso sono riportati nella tabella seguente. Ai fini del profitto/merito e della carriera sono considerati esclusivamente gli esami e le altre attività formative regolarmente registrati in carriera entro la data di scadenza del bando; non sono considerati esami non ancora verbalizzati, prove in itinere o prove parziali. È responsabilità del candidato verificare preventivamente la correttezza e l'aggiornamento della propria carriera online.

Il punteggio linguistico è attribuito esclusivamente sulla base delle competenze comprovate secondo il punto 2.2.1 e l'Allegato II. In caso di più lingue dichiarate è attribuito un unico punteggio, corrispondente al livello più elevato regolarmente comprovato; i punteggi riferiti a lingue diverse non sono cumulabili.

Anno di corso	Profitto/merito (max 30 punti)	Carriera (max 30 punti)	Conoscenza linguistica (max 20 punti)	Coerenza del progetto formativo con il percorso di studi e la sede di destinazione e motivazione (max 20 punti)
I anno Laurea e LM c.u.	Voto di maturità espresso in 30esimi (esclusa la lode)	numero di crediti acquisiti/ credito anno di riferimento (60)*30	Nessuna competenza documentata 0 punti; A1 2 punti; A2 5 punti; B1 14 punti; B2 18 punti; C1 19 punti; C2 20 punti. Madrelingua: 20 punti	Si applica la griglia analitica riportata dopo la tabella.
II anno Laurea e LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/ credito anni di riferimento (120)*30	come sopra	come sopra
III anno Laurea e LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/ credito anni di riferimento (180)*30	come sopra	come sopra
IV anno LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/ credito anni di riferimento (240)*30	come sopra	come sopra
V anno LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/ credito anni di riferimento (300)*30	come sopra	come sopra
VI anno LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/ credito anni di riferimento (360)*30	come sopra	come sopra
I anno LM	Voto laurea triennale espresso in 30esimi (escluso lode)	numero crediti acquisiti/ credito anni di riferimento (60)*30	come sopra	come sopra
II anno LM	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/ credito anni di riferimento (120)*30	come sopra	come sopra
Dottorandi	voto di laurea magistrale/specialistica espresso in 30esimi (escluso lode)	La Commissione attribuisce fino a 30 punti sulla base dell'avanzamento del percorso dottorale desumibile dalla carriera e dal curriculum allegato, rapportato all'anno di iscrizione: avanzamento delle attività di ricerca (max 15); attività formative e scientifiche (max 8); risultati e prodotti scientifici (max 7).	come sopra	come sopra

I anno specializzazione	voto di laurea magistrale/specialistica espresso in 30esimi (escluso lode)	numero crediti relativi agli insegnamenti con voto acquisiti e registrati in carriera / credito anni di riferimento (35)*30	come sopra	come sopra
II anno specializzazione	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti relativi agli insegnamenti con voto acquisiti e registrati in carriera/ credito anni di riferimento (70)*30	come sopra	come sopra
I anno Master universitario di I livello	Voto del titolo di laurea richiesto per l'accesso al master espresso in 30esimi (escluso lode)	numero di CFU acquisiti e registrati in carriera / numero complessivo di CFU previsti dal piano formativo del Master $\times 30$	come sopra	come sopra
I anno Master universitario di II livello	Voto della laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico richiesta per l'accesso al master espresso in 30esimi (escluso lode)	numero di CFU acquisiti e registrati in carriera / numero complessivo di CFU previsti dal piano formativo del Master $\times 30$	come sopra	come sopra
Componenti accademiche (profitto/merito + carriera): max 60 punti			Lingua + progetto/sede/motivazione: max 40 punti	

Per il criterio di cui alla lettera d), la Commissione valuta la documentazione presentata dal candidato, con particolare riferimento alle Sezioni 2 e 3 dell'Allegato III e agli Allegati IV o V o altra conferma dell'organizzazione ospitante. Il nulla osta del docente UniBas attesta la verifica preliminare della coerenza della proposta, ma non determina automaticamente il punteggio della Commissione.

d.1 Coerenza delle attività proposte con il corso di studio/percorso formativo - massimo 6 punti: pertinenza delle attività rispetto agli obiettivi formativi, alle conoscenze già acquisite e allo sviluppo del profilo accademico-professionale del candidato.

d.2 Congruenza tra progetto e organizzazione ospitante - massimo 5 punti: adeguatezza della sede rispetto alle attività previste, coerenza tra compiti, contesto operativo e tutoraggio, concretezza e fattibilità del programma di tirocinio.

d.3 Qualità dei risultati di apprendimento e delle competenze attese - massimo 4 punti: chiarezza, rilevanza e valore aggiunto delle conoscenze e competenze tecniche, trasversali, digitali o interculturali che si intendono acquisire o sviluppare.

d.4 Motivazione della candidatura e valore aggiunto della mobilità - massimo 5 punti: specificità e coerenza delle motivazioni, consapevolezza della scelta della sede e contributo atteso dell'esperienza al percorso formativo, professionale e personale.

Per ciascun sottocriterio il punteggio è graduato in funzione della specificità, completezza, coerenza interna e verificabilità degli elementi forniti. L'assenza o l'incoerenza sostanziale dell'elemento valutato comporta l'attribuzione di 0 punti per il relativo sottocriterio. La qualità meramente stilistica della lettera motivazionale non costituisce elemento autonomo di valutazione. La Sezione 4 dell'Allegato III, relativa alla motivazione della richiesta di short-term mobility, è utilizzata esclusivamente ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità e non concorre al presente punteggio.

In caso di parità del punteggio complessivo, è data precedenza al candidato anagraficamente più giovane.

2.6 ACCETTAZIONE, RINUNCE, SUBENTRI

A seguito dell'attribuzione dei punteggi e della formulazione della graduatoria da parte della Commissione tramite il sistema ESSE3, i candidati risultati idonei sono invitati a manifestare la propria accettazione o rinuncia entro **cinque (5) giorni dalla data di notifica**, effettuata tramite comunicazione automatica del sistema ESSE3, esclusivamente attraverso i servizi online del medesimo applicativo, utilizzando le proprie credenziali.

L'accettazione è effettuata con riserva, in quanto subordinata alla successiva approvazione degli atti della selezione da parte dell'Amministrazione, nonché all'eventuale esercizio dei poteri di autotutela.

La mancata manifestazione di accettazione entro i termini e con le modalità previste equivale a rinuncia e comporta l'attivazione della procedura di scorrimento sulla base della graduatoria risultante dal sistema ESSE3 (vds. *Guida per l'iscrizione al bando Erasmus+ SMT attraverso l'applicativo Esse3-Cineca*). In caso di rinuncia formale o di mancata accettazione, il Servizio Internazionalizzazione provvederà a invitare all'accettazione il candidato idoneo collocato nella prima posizione utile.

I candidati che subentrano a seguito di scorrimento sono tenuti ad accettare la mobilità entro tre **(3) giorni lavorativi** dalla comunicazione, mediante le medesime modalità.

In caso di **rinuncia successiva alla formale accettazione**, il candidato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta e motivata al Servizio Internazionalizzazione (outgoing@unibas.it), al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria e/o la riassegnazione delle risorse disponibili.

Il modulo di rinuncia, disponibile nella sezione "Documenti Mobilità SMT (studenti traineeship)" al link <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship/articolo9509744.html>, deve essere compilato, datato, firmato e trasmesso all'indirizzo outgoing@unibas.it

Qualora la **rinuncia intervenga**:

- **dopo la sottoscrizione dell'Accordo di mobilità e Perogazione dell'anticipo**, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme percepite;
- **dopo la partenza**, qualora non sia stata rispettata la durata minima prevista dal Programma Erasmus+, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo ricevuto, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati. Le eventuali spese sostenute restano a carico del partecipante, salvo quanto eventualmente riconoscibile in caso di forza maggiore.

La mancata o tardiva formalizzazione della rinuncia, se non adeguatamente motivata, comporta l'esclusione dalla selezione Erasmus+ per traineeship dell'anno accademico successivo.

I candidati idonei possono svolgere la mobilità con lo status Erasmus+ *zero grant*, beneficiando dei relativi diritti senza percepire il contributo finanziario Erasmus+. I partecipanti con minori opportunità non possono svolgere l'intera mobilità come *zero grant* e, in caso di finanziamento parziale, riceveranno il contributo almeno per la durata minima prevista dall'art. 1.5 per la relativa tipologia di mobilità.

2.7 APPROVAZIONE ATTI E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

Al termine della selezione, ciascun candidato può consultare nella propria area riservata di ESSE3 la posizione, il punteggio conseguito e l'esito della candidatura. I candidati non ammessi o esclusi ricevono una comunicazione individuale tramite posta elettronica, con l'indicazione della relativa motivazione.

Conclusa la fase di accettazione, rinuncia e subentro di cui all'art. 2.6, il Servizio Internazionalizzazione predispone il Decreto Rettorale di approvazione degli atti della selezione e l'elenco definitivo degli assegnatari, sulla base dell'ordine di graduatoria risultante da ESSE3 e delle accettazioni pervenute.

Il Decreto Rettorale e l'elenco definitivo degli assegnatari sono pubblicati sul sito delle Relazioni Internazionali dell'Ateneo, nella sezione "Bandi" (<https://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>). La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli assegnatari, fatte salve le comunicazioni individuali previste dal presente bando. L'elenco pubblicato riporta esclusivamente i candidati assegnatari e idonei, nel rispetto dei principi di protezione e minimizzazione dei dati personali.

In caso di rinuncia successiva alla pubblicazione dell'elenco definitivo, si procede allo scorrimento secondo l'ordine di graduatoria risultante da ESSE3, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e con i termini del bando. Gli esiti degli scorrimenti sono comunicati agli interessati e pubblicati mediante aggiornamento dell'elenco degli assegnatari.

2.8 RECLAMI

Eventuali osservazioni o reclami, avverso gli esiti della selezione e/o i provvedimenti di esclusione, devono essere presentati in forma scritta all'indirizzo outgoing@unibas.it, entro e non oltre **cinque (5) giorni solari** decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva ovvero dalla data di comunicazione individuale dell'esclusione. I reclami devono essere motivati e possono riguardare errori materiali, irregolarità procedurali o errori nell'applicazione dei criteri previsti dal bando. Non sono esaminati i reclami tardivi, trasmessi con modalità diverse o privi di motivazione. Non saranno presi in considerazione reclami presentati oltre il termine indicato, trasmessi con modalità diverse da quelle previste o privi di adeguata motivazione. Qualora il reclamo sia accolto, l'Amministrazione procede alla rettifica degli atti e ne comunica l'esito all'interessato. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di correggere d'ufficio eventuali errori materiali o vizi di legittimità.

2.9 RIAPERTURA BANDO

In caso di disponibilità residua di risorse finanziarie a seguito della conclusione della procedura di selezione e/o di successive rinunce, il bando potrà essere riaperto mediante apposito avviso, pubblicato nella sezione "Bandi" <https://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html> e nella sezione *Eventi e news* del sito del Servizio Internazionalizzazione <https://internazionale.unibas.it/site/home.html>.

Salvo quanto diversamente specificato nell'avviso di riapertura, restano ferme le condizioni, i requisiti e le modalità di partecipazione previsti dal presente bando.

2.10 CORSI ON-LINE PROMOSSI DALL'UE PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA STUDENTI ERASMUS – OLS (ONLINE LINGUISTIC SUPPORT)

Gli studenti selezionati devono curare la preparazione linguistica e soddisfare l'eventuale requisito richiesto dall'organizzazione ospitante, secondo quanto previsto al punto 2.2.2.

A supporto della preparazione linguistica, il Programma Erasmus+ mette a disposizione l'Online Language Support (OLS), accessibile attraverso la piattaforma EU Academy, che consente ai partecipanti di valutare le proprie competenze linguistiche e di accedere a risorse e corsi online per il relativo miglioramento.

Ove disponibile per la lingua di riferimento della mobilità, l'UniBas richiede ai partecipanti selezionati lo svolgimento della valutazione linguistica OLS iniziale e finale. La valutazione iniziale deve essere effettuata prima della sottoscrizione dell'Accordo finanziario; quella finale in prossimità della conclusione della mobilità.

Gli studenti sono pertanto invitati a registrarsi sulla piattaforma di [Eu Academy](https://euacademy.eu) e trasmettere gli esiti delle valutazioni all'indirizzo outgoing@unibas.it non appena disponibili non appena effettuate.

L'esito della valutazione OLS non costituisce una certificazione linguistica automaticamente riconosciuta dall'organizzazione ospitante e può essere utilizzato a comprova del requisito linguistico esclusivamente qualora quest'ultima ne accetti l'utilizzo.

Prima e durante la mobilità, i partecipanti possono inoltre utilizzare i corsi e le altre risorse linguistiche disponibili sulla piattaforma OLS/EU Academy. Eventuali modifiche delle funzionalità o delle modalità di utilizzo dell'OLS introdotte dalla Commissione europea saranno comunicate ai partecipanti dal Servizio Internazionalizzazione.

2.11 ADEMPIMENTI STUDENTI VINCITORI

La mobilità Erasmus+ è subordinata all'accettazione dello studente da parte dell'organizzazione ospitante, che potrebbe, in caso di mancato rispetto delle proprie scadenze, incompletezza della documentazione o mancato possesso dei requisiti richiesti, non confermare o revocare l'accettazione del partecipante.

Le procedure e la documentazione obbligatoria prima, durante e dopo la mobilità sono pubblicate nella pagina Erasmus+ Traineeship del Servizio Internazionalizzazione: <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html>

AVVERTENZA: gli studenti potranno recarsi in mobilità all'estero solo dopo:

- ✓ aver sottoscritto l'Accordo di mobilità e soddisfatto l'eventuale requisito linguistico richiesto dall'organizzazione ospitante, secondo quanto previsto al punto 2.2.2. Ai fini della sottoscrizione sono ammesse la firma digitale o altra firma elettronica qualificata oppure, in alternativa, la firma autografa apposta

sul documento cartaceo, successivamente scansionato in formato PDF e caricato nella piattaforma. Non è ammesso il semplice inserimento nel documento dell'immagine digitalizzata della firma;

- ✓ aver regolarizzato il pagamento delle tasse universitarie presso l'UniBas per l'anno accademico 2026/2027²² entro le scadenze fissate dal Servizio Segreteria Studenti. Fanno eccezione gli studenti che, iscritti nell'a.a. 2025/2026 all'ultimo anno di corso o fuori corso di un corso di studi, intendano laurearsi nella sessione straordinaria di marzo 2027. Qualora non si consegua il titolo nella predetta sessione, lo studente è tenuto a regolarizzare l'iscrizione all'anno accademico di riferimento. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione o la presenza di situazioni di morosità che impediscano il mantenimento dello status di studente comportano l'impossibilità di avviare o proseguire la mobilità, fatte salve le mobilità post-titolo regolarmente assegnate;
- ✓ aver sottoscritto, prima della partenza, il Learning Agreement for Traineeship (LAT), approvato dal partecipante, dall'UniBas e dall'organizzazione ospitante, nel quale sono definite le attività da svolgere, i risultati di apprendimento attesi e le modalità di riconoscimento previste²³.

2.12 STATUS ERASMUS+, RICONOSCIMENTO E SERVIZI

I partecipanti beneficiano dello status Erasmus+ e dei relativi diritti e obblighi secondo quanto previsto dal Programma e dalla Carta dello Studente Erasmus+.

L'UniBas assicura il pieno riconoscimento delle attività di tirocinio svolte all'estero con esito positivo, purché preventivamente concordate nel Learning Agreement for Traineeship (LAT) e certificate dall'organizzazione ospitante, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e il riconoscimento delle attività svolte all'estero. A seconda della tipologia di traineeship e di quanto previsto dal LAT e dal percorso formativo, il riconoscimento può comportare l'attribuzione di CFU e/o altre forme di riconoscimento.

Qualora l'organizzazione ospitante sia un Istituto di istruzione superiore, il partecipante è esonerato dal pagamento delle tasse di iscrizione, frequenza ed esame e dei costi per l'accesso a laboratori e biblioteche, fatta salva la possibilità per l'Istituto di richiedere piccoli contributi applicati alle stesse condizioni previste per gli studenti locali.

Per l'intera durata del traineeship devono inoltre essere garantite le coperture assicurative previste dal Programma, con particolare riferimento agli infortuni connessi all'attività di tirocinio e alla responsabilità civile per i danni causati dal partecipante nello svolgimento delle attività. Le relative responsabilità e coperture sono definite nel LAT e nella documentazione di mobilità, secondo quanto previsto dal Programma e dalla disciplina di Ateneo.

Il partecipante può infine usufruire degli eventuali servizi messi a disposizione dall'organizzazione ospitante, quali corsi di lingua, supporto nella ricerca dell'alloggio, orientamento e tutoraggio, secondo le condizioni previste dalla stessa organizzazione.

ART. 3 - FINANZIAMENTI

L'idoneità alla mobilità non comporta automaticamente il diritto all'assegnazione del contributo finanziario per l'intera durata autorizzata. I contributi previsti dal presente bando costituiscono un sostegno alla mobilità e sono destinati a coprire parte delle spese sostenute durante il soggiorno all'estero.

Il contributo finanziario complessivamente riconoscibile può essere costituito, secondo le condizioni indicate nei punti successivi da:

- contributi dell'Unione europea assegnati nell'ambito del Programma Erasmus+;
- eventuali contributi ministeriali destinati alla mobilità internazionale (fondo giovani o cofinanziamento nazionale), nei limiti e secondo le condizioni previste dalla relativa disciplina;

²² Vds. Per i periodi di mobilità che iniziano prima dell'apertura delle iscrizioni all'a.a. 26/27, sarà considerata valida l'iscrizione all'a.a. 25/26. Tuttavia, l'iscrizione all'a.a. 26/27 dovrà essere formalizzata all'apertura delle iscrizioni nel rispetto delle scadenze amministrative dell'UniBas (Regolamento per la determinazione delle tasse, contributi ed esoneri degli studenti. Per informazioni rivolgersi direttamente alle Segreterie studenti di riferimento).

²³ Per le modalità di compilazione ed approvazione, si rimanda al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", nonché alle informazioni disponibili nella sezione "prima della partenza" e alle guide disponibili nella sezione "documenti" del sito relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>.

- eventuali contributi finanziati con risorse proprie dell'Ateneo.

L'attribuzione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle relative risorse. Al fine di favorire la più ampia partecipazione, qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare tutte le mobilità o la loro intera durata, l'Ateneo potrà ridurre il periodo finanziabile o assegnare la mobilità interamente a *zero grant*, nel rispetto della durata minima prevista dal Programma per la specifica tipologia di mobilità.

La mobilità può pertanto essere svolta, in tutto o in parte, a *zero grant* rispetto al finanziamento comunitario, con mantenimento dello status Erasmus+ per l'intera durata riconosciuta, entro i limiti previsti dal Programma e dal presente bando. Lo status *zero grant* rispetto al contributo comunitario non esclude l'eventuale attribuzione di contributi finanziati con risorse ministeriali o di Ateneo, ove disponibili e compatibili con la relativa disciplina.

Qualora si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse Erasmus+, il periodo di mobilità inizialmente non finanziato, compreso l'eventuale prolungamento autorizzato, potrà essere finanziato, in tutto o in parte, purché la relativa assegnazione intervenga prima della conclusione della mobilità.

Eventuali ulteriori contributi ministeriali o di Ateneo, distinti dal finanziamento Erasmus+ della mobilità, potranno essere attribuiti anche successivamente alla conclusione del tirocinio, ove consentito dalla relativa disciplina, nel rispetto dei criteri di assegnazione previsti e delle risorse disponibili.

Ai partecipanti che svolgono la mobilità, in tutto o in parte, a zero grant rispetto al finanziamento comunitario si applicano tutte le disposizioni del presente bando, ad eccezione di quelle relative ai contributi finanziari non riconosciuti per il relativo periodo.

L'importo definitivo dei contributi è determinato sulla base della durata della mobilità effettivamente svolta e certificata dall'organizzazione ospitante, secondo le modalità previste per ciascuna fonte di finanziamento.

A – Supporto individuale ERASMUS+ (finanziamento UE)

Il contributo Erasmus+ è determinato in base al Paese di destinazione e alla tipologia di mobilità (*long-term* o *short-term*), secondo gli importi riportati nelle seguenti tabelle:

- MOBILITÀ FISICA DI LUNGA DURATA (*LONG-TERM MOBILITY*)

PAESI DESTINAZIONE Stati membri UE e Paesi terzi associati		€/mese	PAESI DESTINAZIONE Paesi terzi non associati al Programma ²⁴	€/mese
GRUPPO 1 (costo della vita ALTO)	Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia.	€ 400,00+ € 150,00 (top-up traineeship) = € 550,00	Tutti i Partner Countries – Regioni 1-12 (ad eccezione <u>Paesi terzi non associati al Programma della Regione 13 e 14</u> che rientrano nel gruppo 1)	€ 700,00
	<u>Paesi terzi non associati al Programma della Regione 13:</u> Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano <u>Paesi terzi non associati al Programma della Regione 14:</u> Isole Far Øer, Regno Unito, Svizzera			
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO)	Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Cechia, Slovacchia, Slovenia, Spagna.	€ 350,00+ € 150,00 (top-up traineeship) = € 500,00		

²⁴ L'UNIBAS non potrà destinare più del 20% del totale del budget a disposizione per mobilità (siano SM - studio e tirocinio che ST – staff per insegnamento e per formazione - verso i Partner Countries).

GRUPPO 3 (costo della vita BASSO)	Bulgaria, Croazia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria.	€ 350,00+ € 150,00 (top-up traineeship) = € 500,00		
--	---	--	--	--

- MOBILITÀ FISICA DI BREVE DURATA (*SHORT-TERM MOBILITY*) – Programme e Partner countries

Durata della mobilità fisica	Importo
Fino al 14° giorno di attività	€ 79,00 al giorno
Dal 15° al 30° giorno di attività	€ 56,00 al giorno

N.B. Per le mobilità verso Paesi terzi non associati al Programma, i partecipanti con minori opportunità beneficiano del contributo finanziario per l'intera durata della mobilità. Per le mobilità parzialmente *zero grant*, l'UniBas assicura, nei limiti e secondo i criteri adottati dall'Ateneo, il finanziamento di almeno quattro mesi per le mobilità di lunga durata, fermo restando il rispetto della durata minima prevista dal Programma.²⁵

B – Contributo di viaggio (finanziamento UE)

Gli studenti in mobilità Erasmus+ di lunga e breve durata ricevono il contributo di viaggio previsto dalla Guida del Programma 2026, determinato in base alla distanza tra il luogo di origine e quello di destinazione e alla modalità di viaggio (green o standard), come in tabella. La distanza è calcolata mediante il Distance Calculator Erasmus+.

Distanze di viaggio	CONTRIBUTO VIAGGIO GREEN (importo riferito a viaggio andata e ritorno)	CONTRIBUTO VIAGGIO STANDARD (importo riferito a viaggio andata e ritorno)
Per stabilire le fasce Km di riferimento utilizzare il calcolatore disponibile al link https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2626		
Tra 10 e 99 KM:	€ 56,00	€ 28,00
Tra 100 e 499 KM:	€ 285,00	€ 211,00
Tra 500 e 1999 KM:	€ 417,00	€ 309,00
Tra 2000 e 2999 KM:	€ 535,00	€ 395,00
Tra 3000 e 3999 KM:	€ 785,00	€ 580,00
Tra 4000 e 7999 KM:	€ 1.188,00	€ 1.188,00
8000 KM o più:	€ 1.735,00	€ 1.735,00

Per distanze inferiori a 500KM è incoraggiato l'utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni.

Al sostegno individuale possono essere aggiunti, ove spettanti, fino a 2 giorni di viaggio per il viaggio non ecologico e fino a 6 giorni per il viaggio ecologico, secondo le condizioni del Programma. I giorni di viaggio ammissibili andranno aggiunti al contributo di cui alla lettera A²⁶.

Costi eccezionali per viaggio costoso: qualora il contributo ordinario non copra almeno il 70% dei costi ammissibili del viaggio effettuato nel modo più economico ed efficace, può essere riconosciuto, previa

²⁵ Cfr. Pag. 21 - Higher Education Mobility Handbook for Higher Education Institutions (Grant Applicants and Beneficiaries)

²⁶ Da aggiungere all'Individual Support (contributi di cui alla Lettera A). I giorni di viaggio **non devono essere inclusi nel certificato** (*certificate of attendance*). Per beneficiare dei giorni di viaggio e del contributo per il viaggio green (se previsto) i partecipanti dovranno **produrre apposita autocertificazione**.

autorizzazione e presentazione della documentazione richiesta, un rimborso fino all'80% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti. Tale contributo sostituisce il contributo di viaggio ordinario²⁷.

C – Contributo comunitario integrativo per studenti con minori opportunità

In linea con i principi di inclusione della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), il Programma Erasmus+ riconosce un contributo aggiuntivo ai partecipanti che rientrino in almeno una delle seguenti condizioni:

- problemi fisici, mentali e di salute certificati;
- svantaggio economico/ISEE pari o inferiore a € 28.339,88²⁸;
- differenze culturali (es. individui provenienti da contesto migratorio e rifugiati, minoranze nazionali o etniche, persone con difficoltà di adattamento linguistico e di inclusione culturale ecc.);
- studenti con figli minori;
- studenti che lavorano,
- atleti professionisti,
- orfani di almeno un genitore,
- figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Il riconoscimento della condizione di partecipante con minori opportunità è subordinato alla sua attestabilità e verificabilità da parte dell'Ateneo, anche mediante dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti dalla normativa vigente. Il candidato deve dichiarare nella domanda di partecipazione la condizione o le condizioni nelle quali rientra. L'Ateneo procede alle verifiche e, ove necessario, richiede la documentazione prevista dalla normativa applicabile.

L'appartenenza contemporanea a più categorie non determina il riconoscimento di più top-up. Qualora le informazioni non siano reperibili presso altre Pubbliche Amministrazioni, lo studente è tenuto a presentare la documentazione comprovante la condizione di minore opportunità indicata nella domanda.

Gli studenti con minori opportunità potranno ricevere un'integrazione del contributo individuale assegnato per la mobilità fisica Erasmus+ secondo gli importi riportati nella seguente tabella:

Tipologia di mobilità	Durata della componente fisica	Importo
Mobilità di lunga durata	da 2 a 12 mesi	€ 250,00/mese
Mobilità di breve durata	da 5 a 14 giorni	€ 100,00 una tantum
	da 15 a 30 giorni	€ 150,00 una tantum

Nelle *short-term mobility per traineeship*, i partecipanti con minori opportunità ricevono il relativo top-up una tantum di €100 o €150, in relazione alla durata della componente fisica, ma non il top-up traineeship di €150/mese.

Inoltre, come previsto dalla Guida del Programma 2026, gli studenti selezionati per una mobilità di breve o lunga durata con **esigenze legate a condizioni fisiche, mentali o di salute** possono richiedere, tramite il Servizio Internazionalizzazione, il supporto all'inclusione basato sui costi reali per le spese aggiuntive ammissibili direttamente connesse alla mobilità che non possano essere adeguatamente coperte mediante il contributo integrativo riconosciuto ai partecipanti con minori opportunità. L'attribuzione del contributo integrativo non preclude la richiesta del supporto a costi reali in presenza di bisogni specifici di particolare entità, fermo restando che non può essere riconosciuta una doppia copertura dei medesimi costi²⁹. Gli interessati sono invitati a contattare

²⁷ "Documenti giustificativi: documentazione che giustifichi la necessità di tale contributo per il partecipante sottoscritta dall'organizzazione ospitante o di invio, con precisa indicazione del nome del partecipante, la finalità dell'attività, così come la data di inizio e di fine, la documentazione dei costi effettivi previsti e la relativa approvazione da parte dell'AN, nel caso di richiesta di finanziamento all'Agenzia Nazionale, nonché prova del pagamento delle relative spese sulla base di fatture in cui siano specificati la denominazione nome e l'indirizzo dell'organismo che rilascia la fattura, l'importo, la valuta, la data della fattura e l'itinerario di viaggio" (fonte: Allegato II - Informazioni Aggiuntive sull'ammissibilità dei costi - alla Convenzione finanziaria stipulata tra l'UniBas e l'AN);

²⁸ Decreto del Ministero dell'Università e Ricerca n. 176 del 10/02/2026

²⁹ Tali costi mirano a coprire l'ulteriore sostegno finanziario necessario alle persone con particolari esigenze fisiche, mentali o di salute, non solo per partecipare alla mobilità ma anche per eventuali **visite preparatorie** presso l'istituto partner (verifica percorsi casa/università, verifica eventuali barriere architettoniche etc.). È possibile, quindi, richiedere all'Agenzia i costi aggiuntivi (viaggio e soggiorno) per il partecipante e l'accompagnatore/l'accompagnatrice, sempre che giustificati, e a condizione che il sostegno richiesto non sia coperto dalle categorie di bilancio "sostegno per il viaggio" e "sostegno individuale", per importi compresi tra 2.000 e 30.000 Euro. Le richieste non comprese nel limite sopra indicato non verranno prese in considerazione. Per informazioni dettagliate contattare outgoing@unibas.it.

tempestivamente outgoing@unibas.it, presentando la documentazione attestante la propria condizione in originale o copia conforme all'originale³⁰.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'Agenzia Nazionale Erasmus+: https://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/mobilita/inclusione/, nonché al link <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html> > Informazioni generali > Finanziamenti europei partecipanti con minori opportunità - supporto all'inclusione.

I candidati che non presentino le dichiarazioni o la documentazione richiesta non possono essere riconosciuti come partecipanti con minori opportunità e non possono beneficiare del relativo top-up.

In conformità alla Guida del Programma Erasmus+ 2026, i partecipanti con minori opportunità non possono essere destinatari di una mobilità interamente zero grant. Nelle mobilità parzialmente zero grant, il sostegno individuale e il relativo top-up devono essere riconosciuti almeno per la durata fisica minima prevista dal Programma e sono attribuiti esclusivamente per il periodo finanziato.

D – Contributi integrativi MUR e di Ateneo

In aggiunta ai contributi Erasmus+ di cui alle precedenti lettere, potranno essere riconosciuti, nei limiti delle risorse disponibili, contributi integrativi finanziati con il Fondo Giovani MUR, con eventuali risorse di cofinanziamento nazionale destinate alla mobilità Erasmus+ e, in subordine, con fondi UniBas o altre risorse compatibili.

L'Ateneo individua la fonte di finanziamento utilizzabile per ciascun partecipante sulla base della tipologia di mobilità, dei requisiti e delle condizioni previsti dalla relativa disciplina e delle risorse disponibili, evitando, in linea con i principi della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), per quanto possibile, disparità nel livello del sostegno economico riconosciuto.

D.1 – Fondo per il sostegno giovani MUR

Il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (Fondo Giovani MUR), di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, può essere utilizzato per integrare il contributo Erasmus+ nel rispetto dei Decreti ministeriali di riferimento, delle ulteriori disposizioni ministeriali applicabili e dei criteri stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

Possono beneficiarne gli studenti che, nell'anno accademico di riferimento della mobilità,

- risultino iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o dottorato di ricerca entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, secondo quanto previsto dalla disciplina ministeriale e sulla base dei dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS);
- svolgano una mobilità finalizzata al conseguimento del titolo di studio, le cui attività siano preventivamente indicate nel Learning Agreement for Traineeship (LAT) e successivamente riconosciute e registrate nella carriera, con attribuzione di almeno 1 CFU³¹;
- soddisfino i criteri di merito e di condizione economica previsti dalla disciplina ministeriale e dagli atti di Ateneo. La condizione economica è considerata anche ai fini della determinazione dell'importo spettante.

Non possono beneficiare del contributo Fondo Giovani:

- gli iscritti ai master universitari di I e II livello;
- gli iscritti alle scuole di specializzazione, compresa la Scuola di specializzazione in Beni archeologici;
- coloro che svolgono la mobilità dopo il conseguimento del titolo, anche se selezionati durante l'ultimo anno di iscrizione;
- coloro che svolgono tirocini extracurricolari o attività che non siano riconosciute nella carriera ai fini del conseguimento del titolo;

³⁰ Cfr. Guida del Programma E+ 2026 PARTE A – INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGRAMMA ERASMUS+ PRIORITÀ DEL PROGRAMMA ERASMUS+ Disabilità: disabilità fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, interagendo con diversi ostacoli, possono impedire la piena ed effettiva partecipazione di queste persone alla società al pari degli altri. Problemi di salute: gli ostacoli possono derivare da problemi di salute, tra cui malattie gravi, croniche, o qualsiasi altra condizione di salute fisica o mentale che impedisca a queste persone di partecipare al programma.

³¹ Sono ricomprese le attività di tirocinio curriculare inserite nel percorso formativo e le eventuali attività di ricerca per tesi o altre attività formative previste dal corso di studio, purché comportino il riconoscimento di almeno 1 CFU nella carriera dello studente. Il contributo non è riconosciuto per i tirocini svolti dopo il conseguimento del titolo.

- e. coloro ai quali siano riconosciuti esclusivamente CFU soprannumerari o fuori piano che non concorrano al conseguimento del titolo;
- f. gli studenti che, nell'anno accademico di riferimento della mobilità, abbiano superato la durata normale del corso di studio aumentata di un anno.

I partecipanti che non possiedono i requisiti previsti per l'accesso al Fondo Giovani possono comunque beneficiare, qualora ne ricorrano le specifiche condizioni, del *top-up* dell'Unione europea per i partecipanti con minori opportunità dovuto a svantaggio economico, nonché degli eventuali contributi integrativi finanziati con fondi UniBas o con altre risorse compatibili.

Il Fondo Giovani MUR è soggetto alle procedure ministeriali di verifica, monitoraggio e rendicontazione attraverso l'Anagrafe nazionale degli studenti. Le attività svolte all'estero devono pertanto essere completate con esito positivo, riconosciute e registrate nella carriera dello studente. I partecipanti, dopo avere acquisito il Traineeship Certificate e la restante documentazione finale della mobilità, sono tenuti a richiedere tempestivamente il riconoscimento delle attività svolte all'estero secondo le procedure di Ateneo. Il mancato completamento con esito positivo delle attività previste, il mancato riconoscimento nella carriera di almeno 1 CFU relativo alle attività indicate nel LAT o la rinuncia dello studente al riconoscimento accordato dalle competenti strutture didattiche comportano la mancata attribuzione del contributo oppure, se già erogato, la sua revoca e la restituzione delle somme percepite.

D.2 – Cofinanziamento nazionale MUR per la mobilità Erasmus+

Qualora siano attribuite risorse di cofinanziamento nazionale MUR destinate alla mobilità Erasmus+ per traineeship, esse possono essere utilizzate, nei limiti delle disponibilità, per integrare il contributo finanziario dell'Unione europea riconosciuto ai partecipanti.

Il cofinanziamento nazionale costituisce una fonte distinta dal Fondo Giovani MUR ed è utilizzato nel rispetto delle condizioni, delle finalità e del periodo di ammissibilità stabiliti dal Ministero per la relativa assegnazione. Non si applicano, pertanto, i requisiti e le limitazioni specificamente previsti per il Fondo Giovani, salvo diversa disposizione ministeriale.

Le risorse di cofinanziamento nazionale e quelle del Fondo Giovani, nonché eventuali ulteriori risorse ministeriali, non possono essere utilizzate per finanziare i medesimi costi riferiti allo stesso periodo di mobilità.

D.3 – Importi e criteri di attribuzione

Al fine di assicurare parità di trattamento tra i partecipanti, i contributi integrativi di cui alla presente lettera D sono determinati, ove compatibile con la disciplina della fonte utilizzata, sulla base dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, di seguito ISEEU, valido per l'a.a. 2026/2027, secondo le seguenti fasce:

Tabella 1- Contributo integrativo Erasmus+ per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate

ISEEU	Importo mensile di riferimento del contributo integrativo alla borsa Erasmus plus
ISEEU ≤ 13.000	€ 400,00
13.000 < ISEEU ≤ 21.000	€ 350,00
21.000 < ISEEU ≤ 26.000	€ 300,00
26.000 < ISEEU ≤ 30.000	€ 250,00
30.000 < ISEEU ≤ 40.000	€ 200,00
40.000 < ISEEU ≤ 50.000	€ 150,00
ISEEU > 50.000	€ 0

Per le mobilità di lunga durata, il contributo integrativo è calcolato applicando l'importo mensile previsto dalla Tabella 1 alla durata effettiva della mobilità. I periodi inferiori al mese sono calcolati proporzionalmente, considerando convenzionalmente ciascun mese pari a 30 giorni.

Per le short-term mobility, l'importo previsto dalla Tabella 1 è proporzionato alla durata effettiva della componente fisica della mobilità. L'importo spettante è determinato dividendo per 30 l'importo mensile di riferimento

corrispondente alla fascia ISEEU del partecipante e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni di mobilità fisica finanziabili³².

Ai fini del calcolo sono considerati esclusivamente i giorni della componente fisica della mobilità attestati dalla documentazione finale. Non sono computati gli eventuali giorni di viaggio aggiuntivi finanziati dal Programma Erasmus+. L'importo inizialmente attribuito è calcolato sulla durata indicata nell'accordo di mobilità ed è rideterminato, al termine del periodo, sulla base della durata effettivamente certificata.

I dati relativi all'ISEEU sono acquisiti d'ufficio attraverso il sistema ESSE3. I candidati per i quali non sia possibile l'acquisizione del dato ISEEU attraverso il sistema ESSE3 e che intendano beneficiare dei contributi connessi alla condizione economica devono presentare l'ISEEU universitario parificato entro il 31 ottobre 2026. Tale obbligo riguarda, nei casi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca dell'Università degli Studi della Basilicata per l'a.a. 2026/2027, gli studenti stranieri non residenti in Italia, gli studenti italiani o stranieri residenti in Italia, non autonomi e con familiari residenti all'estero, e gli studenti italiani residenti all'estero non iscritti all'AIRE. La mancata presentazione dell'ISEEU parificato entro il predetto termine non comporta l'esclusione dalla mobilità Erasmus+, ma determina l'impossibilità di riconoscere i contributi integrativi di cui alla presente lettera D.

I contributi sono attribuiti agli aventi diritto, fino a esaurimento delle risorse disponibili, procedendo dalla fascia ISEEU più bassa a quella immediatamente successiva. All'interno di ciascuna fascia ISEEU si applica l'ordine della graduatoria generale di merito di cui al punto 2.5 del presente bando. In caso di parità si applicano gli ulteriori criteri di precedenza stabiliti dal medesimo punto 2.5. L'esaurimento delle risorse può intervenire anche all'interno della stessa fascia ISEEU. In tale caso sono finanziati i partecipanti collocati in posizione migliore nella graduatoria generale di merito fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Individuazione della fonte e coordinamento dei contributi

Per ciascuna mobilità può essere riconosciuto un contributo integrativo di cui alla presente lettera D, determinato secondo gli importi e i criteri stabiliti dalla Tabella 1. Il Fondo Giovani MUR, il cofinanziamento nazionale MUR, i fondi UniBas e le altre risorse compatibili costituiscono distinte fonti utilizzabili per la copertura, totale o parziale, del contributo. L'utilizzo di più fonti non comporta il riconoscimento di più contributi corrispondenti alla Tabella 1.

Per ciascun partecipante l'importo complessivo attribuibile ai sensi della presente lettera D non può superare quello determinato, in relazione alla fascia ISEEU e alla durata della mobilità, secondo il precedente punto D.3. L'Ateneo individua la fonte o le fonti utilizzabili per ciascun partecipante sulla base della tipologia e della durata della mobilità, dei requisiti e delle condizioni previsti dalla disciplina applicabile a ciascuna fonte, del periodo di ammissibilità delle spese, delle risorse disponibili, degli eventuali criteri stabiliti dagli Organi di Governo.

Il contributo integrativo può essere finanziato con il Fondo Giovani MUR, qualora ne ricorrano i requisiti, oppure con le eventuali risorse di cofinanziamento nazionale MUR destinate alla mobilità Erasmus+ per traineeship, secondo le condizioni previste dalla relativa assegnazione.

Qualora non sia possibile finanziare, in tutto o in parte, il contributo integrativo mediante le risorse ministeriali disponibili, per esaurimento delle stesse o per mancanza dei requisiti previsti dalla relativa fonte, l'Ateneo interviene, nei limiti delle risorse disponibili e secondo quanto deliberato dai competenti Organi di Governo³³, con fondi propri. Tale intervento può riguardare, in particolare, i partecipanti non finanziabili con il Fondo Giovani MUR, tra cui gli studenti che non rientrino nel limite della durata normale del corso di studio aumentata di un anno, le mobilità post-titolo, i tirocini non curriculari o senza riconoscimento di CFU in carriera, le attività con riconoscimento di CFU fuori piano e gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, gli iscritti ai master universitari di I e II livello, i partecipanti a tirocini non curriculari o ad attività prive di riconoscimento di CFU nella carriera, i partecipanti ad attività alle quali siano attribuiti esclusivamente CFU soprannumerari o fuori piano che non concorrano al conseguimento del titolo. Qualora il top-up Erasmus+ sia riconosciuto in ragione della condizione di svantaggio economico, al partecipante non è attribuito anche il contributo Fondo Giovani MUR connesso alla medesima condizione. In tale ipotesi, ai fini del raggiungimento dell'importo complessivo previsto dalla Tabella 1, l'eventuale differenza rispetto al top-up

³² importo mensile di riferimento ÷ 30 × numero dei giorni di mobilità fisica finanziabili.

³³ CdA del 22 febbraio 2023

Erasmus+ può essere finanziata con risorse di cofinanziamento nazionale MUR, fondi UniBas o altre risorse compatibili, purché la relativa disciplina non preveda divieti di cumulo e nei limiti delle disponibilità finanziarie. Qualora il top-up Erasmus+ sia pari o superiore all'importo previsto dalla Tabella 1, non è riconosciuta alcuna ulteriore integrazione per la medesima condizione economica³⁴. Qualora, invece, il top-up Erasmus+ sia riconosciuto e documentato per una diversa condizione di minore opportunità, compresi problemi fisici, mentali o di salute certificati, il partecipante può beneficiare anche del Fondo Giovani MUR, purché possieda autonomamente tutti i requisiti economici, di merito, di iscrizione e di riconoscimento delle attività previsti dalla relativa disciplina. Il medesimo principio si applica alle short-term mobility. Qualora il top-up Erasmus+ una tantum sia riconosciuto per una condizione diversa dallo svantaggio economico, esso può cumularsi integralmente con il contributo previsto dalla Tabella 1, determinato in proporzione ai giorni di mobilità fisica.

Qualora, invece, il top-up una tantum sia riconosciuto per svantaggio economico, il contributo della Tabella 1 non può essere finanziato con il Fondo Giovani MUR. Ai fini del raggiungimento dell'importo complessivo previsto dalla medesima Tabella, l'eventuale differenza rispetto al top-up Erasmus+ può essere finanziata con risorse di cofinanziamento nazionale MUR, fondi UniBas o altre risorse compatibili, purché la relativa disciplina non preveda divieti di cumulo e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Per la determinazione dell'importo definitivo, le eventuali rimodulazioni e i recuperi si applicano le disposizioni di cui ai successivi punti 3.4 e 3.5.

3.3 TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI

Le borse Erasmus+ finanziate dall'Unione europea e i contributi integrativi erogati mediante il Fondo Giovani MUR sono esenti dall'IRPEF ai sensi della normativa vigente³⁵.

Le integrazioni finanziate con fondi propri dell'Ateneo sono invece soggette a imposizione fiscale, anche quando sono aggiuntive rispetto alla borsa Erasmus+³⁶, salvo ulteriori modifiche normative.

Per le mobilità per tirocinio svolte dopo il conseguimento del titolo, le somme erogate non assumono rilevanza reddituale soltanto quando costituiscono meri rimborsi spese, anche forfetari, di modico valore e sono destinati esclusivamente a garantire il buon esito del progetto. In mancanza di tali condizioni, le somme sono soggette a imposizione fiscale³⁷.

3.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA

L'erogazione dei contributi, **previsti per la sola mobilità svolta in presenza all'estero** ed assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero delle attività di cui al punto 1.2., è subordinata alla sottoscrizione del contratto per la mobilità internazionale da parte del beneficiario in cui saranno dettagliate, tra le altre previsioni, le tempistiche e le modalità di erogazione del contributo. Il versamento dei contributi **sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano e carte prepagate con IBAN, purché intestate al beneficiario del contributo o cointestato.**

I dati anagrafici, fiscali e bancari utilizzati per il pagamento saranno quelli inseriti dallo studente nei sistemi informatici utilizzati dall'Ateneo (Erasmus Manager). Lo studente è quindi invitato a verificare di aver inserito dati corretti e aggiornati.

All'avvio della mobilità il contributo finanziario spettante è stimato sulla base del periodo di mobilità previsto dal contratto per la mobilità internazionale. Al termine della mobilità Erasmus, il contributo finanziario è ricalcolato **sulla base del numero di mesi/giorni di mobilità effettivamente svolti** certificati dal partner straniero e secondo le modalità di conteggio previste dal programma Erasmus+. È prevista l'erogazione di:

³⁴ Esempio: uno studente appartenente alla fascia ISEEU fino a € 13.000, al quale sia riconosciuto un top-up Erasmus+ di € 250 mensili per svantaggio economico, a fronte di un contributo integrativo previsto dalla Tabella 1 pari a € 400 mensili, può ricevere, ove ne ricorrano le condizioni e nei limiti delle risorse disponibili, un'ulteriore integrazione fino a € 150 mensili.

³⁵ Articolo 222, comma 5, del decreto legislativo 19 giugno 2006, n. 117, già articolo 1, comma 50, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; articolo 1, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

³⁶ [Consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 171/2022 del 6/04/2022](#)

³⁷ [Consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 6 del 31 gennaio 2019](#) e [Risoluzione Agenzia delle Entrate n.95/E del 2002](#)

- un **primo acconto** all'avvio della mobilità³⁸ pari all'**80%** dei contributi comunitari spettanti (lett. A+B+C se spettante), nonché, se previsto, al **50%** del Contributo integrativo o equivalente di cui all'Art. 3, lettera D;
- **eventuale saldo** del restante **20%** del contributo comunitario previa presentazione della documentazione obbligatoria richiesta e del restante **50%** del Contributo integrativo di cui all'Art. 3, lettera D al termine della procedura di riconoscimento delle attività formative svolte durante la mobilità.

Per il calcolo delle mensilità e per l'assegnazione del contributo finanziario sarà considerato l'anno commerciale di 360 giorni e la mensilità è da intendersi di 30 giorni a prescindere dalla durata effettiva del mese (30, 31, 28 giorni), mentre per la *short-term mobility* il contributo sarà calcolato su base giornaliera (giorni effettivi da attestato finale).

In caso di prolungamento, l'eventuale contributo finanziario aggiuntivo è riconosciuto esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili. In assenza di copertura finanziaria, il periodo di prolungamento autorizzato può essere svolto in modalità *zero grant*. La procedura è dettagliata sul sito delle relazioni internazionali al link <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html>
> arrivo e durante > prolungamento.

Ai fini dell'ammissibilità, tutte le mobilità, comprese quelle oggetto di eventuale prolungamento finanziato o in modalità zero grant, devono concludersi entro e non oltre il **30 settembre 2027**. Non possono pertanto essere autorizzati prolungamenti con data finale successiva a tale termine.

3.5 RIMODULAZIONE DEI CONTRIBUTI E RECUPERI

I contributi possono essere soggetti all'obbligo di restituzione totale o parziale. Per le mobilità di lunga durata, qualora il periodo non corrisponda a un numero intero di mesi, il contributo relativo ai mesi incompleti è calcolato applicando 1/30 del contributo mensile per ciascun giorno di mobilità, secondo le regole del Programma Erasmus+.

Per il calcolo delle mensilità e per l'assegnazione del contributo finanziario sarà considerato l'anno commerciale. Qualora il periodo di mobilità effettivamente svolto e certificato dall'organizzazione ospitante risulti inferiore a quello previsto nell'Accordo di mobilità, il contributo è rideterminato e le somme eventualmente percepite in eccedenza sono soggette a restituzione.

Nel caso di differenze tra la mobilità realizzata e quella autorizzata con apposito Accordo di mobilità ai fini di traineeship, se il periodo realizzato **ha una durata superiore** a quella indicata nell'accordo stipulato con il partecipante, i giorni aggiuntivi non autorizzati saranno considerati a "*zero-grant*"; se il periodo realizzato ha **una durata inferiore a quella indicata nell'accordo**, fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile³⁹), si applicherà la seguente regola:

- a. se la **differenza** tra il periodo realizzato e quello indicato nell'accordo è **superiore a 5 giorni**, le date di inizio e di fine coincideranno con il periodo effettivamente realizzato (come da *Traineeship certificate* o dal *Certificate of Attendance*) e il contributo verrà ricalcolato;
- b. **se la differenza è pari o inferiore a 5 giorni**, le date di inizio e di fine periodo coincideranno con quelle indicate nell'accordo e il contributo non sarà ricalcolato.

La regola della tolleranza non si applica alle mobilità di breve durata.

Qualora la mobilità fisica effettivamente svolta risulti inferiore alla durata minima prevista dal Programma per la specifica tipologia di mobilità il partecipante è tenuto alla restituzione integrale del contributo ricevuto e la mobilità non può essere riconosciuta come mobilità Erasmus+, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati e riconosciuti secondo le disposizioni del Programma.

Il partecipante ha l'obbligo di rimborsare la porzione di contributo assegnato dall'Ateneo ma non utilizzato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del competente ufficio dell'Ateneo. In caso di mancato rimborso da parte del partecipante si procederà all'avvio delle azioni di cui alla [Delibera del Senato Accademico n. 95/2019 assunta nella seduta del 17/12/2019](#).

³⁸ Le specifiche saranno dettagliate nell'Accordo di mobilità

³⁹ Ai soli fini del calcolo dei contributi, la durata della mobilità è determinata secondo il criterio convenzionale previsto dal Programma Erasmus+, in base al quale ciascun mese è considerato pari a 30 gg., compreso il mese di febbraio.

I periodi svolti oltre la durata autorizzata sono considerati a zero grant, salvo che l'eventuale finanziamento aggiuntivo sia stato formalmente assegnato prima della conclusione della mobilità secondo quanto previsto dal presente bando.

Gli importi eventualmente recuperati a seguito della riduzione del periodo di mobilità, nonché le ulteriori risorse successivamente rese disponibili dall'Agenzia Nazionale o da altre fonti, potranno essere attribuiti ad altri partecipanti, nel rispetto dei criteri e delle condizioni applicabili alla relativa fonte di finanziamento.

3.6 COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Le incompatibilità riguardano sia la borsa di studio che lo "status" di studente Erasmus.

Coloro che si candidano al presente bando:

- **possono** ripetere l'esperienza di mobilità Erasmus+ e usufruire delle relative borse nei tre cicli di studio per un massimo di 12 mesi (360 giorni) per ciclo (24 mesi/720 giorni nel caso di cicli unici); nei 12/24 mesi sono ricomprese sia le attività di studio che di tirocinio⁴⁰;
- non possono usufruire di più borse di mobilità ERASMUS+ se riferite a periodi temporali parzialmente o totalmente sovrapposti;
- **non possono** beneficiare, per il medesimo periodo e per i medesimi costi, di più finanziamenti la cui disciplina ne vieti il cumulo o che determinino un doppio finanziamento. È ammessa la complementarità tra fonti diverse nei casi consentiti dalle rispettive discipline, nonché il finanziamento di periodi distinti e non sovrapposti mediante fonti diverse, purché sia garantita la corretta imputazione e tracciabilità dei finanziamenti⁴¹.
- **Per i dottorandi**: il contributo finanziario Erasmus+ è compatibile con la borsa ordinaria di dottorato. Per il medesimo periodo di mobilità non è invece cumulabile con la maggiorazione della borsa di dottorato prevista per i soggiorni all'estero. Il dottorando assegnatario del contributo deve pertanto optare, prima della sottoscrizione dell'Accordo di mobilità, tra il contributo finanziario Erasmus+ e la predetta maggiorazione. Qualora opti per la maggiorazione della borsa di dottorato, la mobilità è svolta con status Erasmus+ **zero grant**, ferma restando la possibilità di beneficiare di eventuali ulteriori forme di sostegno espressamente dichiarate compatibili. Per le borse di dottorato finanziate o cofinanziate con fondi europei, compresi PON e PNRR, non è consentito utilizzare il contributo Erasmus+ per finanziare la stessa finalità e il medesimo periodo di mobilità. Le diverse fonti possono essere utilizzate in modo complementare per periodi distinti. In tal caso, la parte della mobilità finanziata mediante l'altra fonte è registrata, ai fini Erasmus+, come periodo zero grant⁴². Potranno, invece, eventualmente beneficiare di fondi ministeriali o, in subordine, di fondi di ateneo, qualora disponibili.

Il beneficiario decade dallo status Erasmus+ e dal diritto ai relativi contributi qualora, durante il periodo di mobilità, perfezioni l'iscrizione a un diverso corso di studio, master, scuola di specializzazione o corso di dottorato presso l'Università degli Studi della Basilicata o altro Ateneo italiano o estero. Lo status e i contributi sono riconosciuti esclusivamente per il periodo precedente alla nuova iscrizione, purché sia stata raggiunta la durata minima prevista per la specifica tipologia di mobilità. La decadenza non si applica quando l'iscrizione al nuovo corso, compresa quella al ciclo di studio successivo, sia stata perfezionata prima dell'inizio della mobilità.

⁴⁰ Le precedenti esperienze di mobilità svolte nell'ambito del Programma Erasmus+ e/o in qualità di titolare di una borsa di studio Erasmus Mundus concorrono al raggiungimento del limite massimo di 12 mesi di mobilità fisica per ciascun ciclo di studi. Per i corsi di studio a ciclo unico, il limite massimo è di 24 mesi. Anche il tirocinio Erasmus+ svolto dopo il conseguimento del titolo concorre al limite previsto per il ciclo di studi durante il quale il partecipante ha presentato la candidatura. I periodi svolti esclusivamente in modalità virtuale dal luogo di provenienza non rientrano nel computo, poiché il limite stabilito dalla Guida si riferisce alla sola mobilità fisica.

⁴¹ La Guida Erasmus+ 2020 consente di ricevere contributi regionali, nazionali o di altra natura in aggiunta o in sostituzione della borsa Erasmus+, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento dei medesimi costi. È tuttavia prevista la complementarità dei fondi: ad esempio alcuni mesi di mobilità coperti con il supporto E+ ed ulteriori mesi di mobilità con borse PNRR o altro contributo comunitario. In tal caso i periodi con la specifica della natura dei finanziamenti comunitari dovranno essere chiaramente certificati dal partecipante all'atto della candidatura e riportati nei documenti autorizzativi da parte delle strutture didattiche competenti, ai fini della corretta rendicontazione e della trasparenza amministrativa.

⁴² Per informazioni si consiglia di rivolgersi all'Ufficio Post Lauream - Unità Amministrativa Dottorati di ricerca (postlauream-dottorati@unibas.it).

ART. 4 – INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE, ASSICURAZIONI E ASSISTENZA SANITARIA

4.1 Assistenza Sanitaria

Il partecipante alla mobilità dovrà informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che regolano:

- l'ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale "Viaggiare Sicuri" <http://www.viaggiare Sicuri.it/>;
- l'assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL e consultando le informazioni rese disponibili dal Ministero della Salute. Per i partecipanti aventi diritto, la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) consente di accedere alle cure medicalmente necessarie durante il soggiorno temporaneo nei Paesi dell'Unione Europea e negli altri Paesi nei quali trova applicazione, secondo le condizioni e le modalità previste nel Paese di destinazione. Prima della partenza, il partecipante è tenuto a verificare la propria posizione e le modalità di accesso all'assistenza sanitaria. Per ulteriori specifiche consultare <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=559> ;
<https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&id=624&area=cureUnioneEuropea&menu=vuoto>

Ingresso, soggiorno e assistenza sanitaria dipendono da cittadinanza, destinazione, durata e finalità della mobilità. Il partecipante deve verificare con anticipo, tramite fonti istituzionali e rappresentanze diplomatiche, documenti, visto/permesso di soggiorno e copertura sanitaria necessari.

In particolare, gli studenti non comunitari sono tenuti a verificare le condizioni di ingresso e soggiorno applicabili alla propria situazione personale e al Paese di destinazione. Le procedure per l'ottenimento di visti e permessi possono richiedere tempi significativi; tale circostanza dovrà essere tenuta in considerazione nella scelta dell'ente ospitante e nella programmazione della mobilità.

Nei Paesi extra-UE la TEAM, di regola, non si applica: il partecipante deve verificare, prima della partenza, attraverso la propria ASL, il Ministero della Salute e le competenti rappresentanze diplomatiche e consolari, il regime di assistenza sanitaria applicabile nel Paese di destinazione, l'esistenza di eventuali accordi o convenzioni e l'eventuale necessità di stipulare un'adeguata assicurazione sanitaria privata valida per l'intera durata della mobilità.

È di esclusiva responsabilità del partecipante provvedere agli adempimenti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel Paese ospitante. Per approfondimenti consultare la sezione "Prima" della pagina: <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html>.

Mobilità verso Regno Unito – Visto e Certificate of Sponsorship (CoS)

Per il Regno Unito il partecipante deve verificare su [GOV.UK](https://gov.uk) il titolo di ingresso applicabile. Se ricorre *la Temporary Work - Government Authorised Exchange (GAE) route*, è richiesto il relativo *sponsorship/Certificate of Sponsorship reference number* nell'ambito di uno schema autorizzato.

Il partecipante dovrà verificare, in collaborazione con l'organizzazione ospitante e attraverso il sito ufficiale GOV.UK, la procedura applicabile al proprio caso: <https://www.gov.uk/government-authorised-exchange>. La responsabilità dei adempimenti è a carico del partecipante.

La procedura per il Regno Unito va avviata con congruo anticipo, in collaborazione con l'organizzazione ospitante; può comportare costi per visto e, ove prevista, Immigration Health Surcharge (IHS). È responsabilità del partecipante, in collaborazione con l'Ateneo e/o con l'ente ospitante, predisporre tutta la documentazione richiesta nei tempi utili.

La procedura può comportare costi a carico del partecipante, inclusi quelli relativi al visto e, ove prevista, all'Immigration Health Surcharge (IHS). Gli importi e le condizioni applicabili devono essere verificati sul sito ufficiale GOV.UK.

Al momento dell'accettazione da parte dell'ente ospitante nel Regno Unito, il partecipante dovrà verificare con l'ente stesso le procedure necessarie ai fini dell'eventuale sponsorship e dell'ingresso nel Paese.

Per ulteriori informazioni sul diritto o meno all'assistenza sanitaria nei Paesi UE ed extra UE, nonché sulle relative modalità di accesso consultare la guida interattiva disponibile sul sito del Ministero della Salute <https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/homeAssistenzaSanitaria.jsp>.

4.2 Coperture assicurative

Con l'iscrizione all'UniBas, durante lo svolgimento della mobilità e nei limiti e alle condizioni previste dalle relative polizze, il partecipante beneficia delle seguenti coperture assicurative:

- **Assicurazione per responsabilità civile:** include i rischi derivanti da responsabilità civile, secondo le condizioni e i massimali previsti dalla relativa polizza;
- **Assicurazione infortuni cumulativa** connessa all'attività di tirocinio svolte nell'ambito della mobilità.

I dettagli delle polizze citate e eventuali aggiornamenti sono pubblicate sul sito delle relazioni internazionali <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/modulistica-erasmus-studenti-e-staff/articolo9502261.html>. Per informazioni o in caso di necessità contattare l'Ufficio Forniture e Servizi (email: innocenzo.cinefra@unibas.it).

Le coperture assicurative sopra indicate non sostituiscono l'assistenza sanitaria prevista nel Paese di destinazione. Il partecipante deve verificarne l'adeguatezza e, ove necessario, stipulare una copertura sanitaria integrativa; è inoltre raccomandata un'assicurazione di viaggio.

Prima della partenza, **nei casi in cui sia richiesta o venga stipulata una copertura assicurativa sanitaria integrativa**, lo studente dovrà consegnare al Servizio Internazionalizzazione (outgoing@unibas.it) apposita dichiarazione o copia dell'assicurazione stipulata, con indicazione della compagnia assicurativa e del periodo di validità della copertura.

Per informazioni dettagliate <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html> (sezione prima della partenza).

I costi relativi a visti, coperture sanitarie integrative e altri adempimenti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel Paese ospitante sono a carico del partecipante, fatte salve eventuali specifiche forme di sostegno previste dal Programma Erasmus+, dalla normativa applicabile o da ulteriori finanziamenti disponibili.

ART. 5 – SICUREZZA, PREVENZIONE DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ

Durante la mobilità il partecipante deve rispettare le norme di sicurezza, prevenzione dei rischi e condotta vigenti nel Paese ospitante, nonché le disposizioni dell'organizzazione ospitante e di UniBas.

Prima dell'inizio del tirocinio, lo studente è tenuto a prendere visione delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi adottate dall'organizzazione ospitante, con particolare riferimento ai rischi specifici connessi alle attività da svolgere, e a rispettare le istruzioni fornite dal tutor locale e dal personale responsabile.

Prima della partenza, gli studenti devono inoltre informarsi sulla situazione politico-sociale, sanitaria e di sicurezza del Paese di destinazione, anche mediante le fonti ufficiali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), e sono tenuti a registrare i dati relativi al proprio soggiorno attraverso il servizio "[Dove siamo nel mondo](#)".

Con riferimento ai partecipanti con minori opportunità, l'Ateneo, di concerto con il competente Servizio di Ateneo per l'inclusione, la disabilità e i DSA, fornisce un supporto informativo e amministrativo rafforzato nella fase di preparazione alla mobilità e valuta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni del Programma e delle risorse disponibili, l'adozione di misure di flessibilità o di tutela finalizzate a favorire lo svolgimento del tirocinio in condizioni di sicurezza e adeguatezza.

Ferme restando le responsabilità previste dalla normativa vigente e le condizioni delle coperture assicurative applicabili, il partecipante è responsabile del rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni impartite dall'organizzazione ospitante e dall'Ateneo. L'Ateneo non risponde di eventi o danni derivanti da condotte del

partecipante o da circostanze non imputabili all'Amministrazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge. Eventuali situazioni di rischio sopravvenute dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Internazionalizzazione, che potrà valutare l'adozione delle misure ritenute opportune, inclusa, ove necessario, la sospensione o l'interruzione della mobilità.

ART. 6 – ADEMPIMENTI VINCITORI, PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE (PRIMA/DURANTE/DOPO)

Per tutte le procedure connesse al bando, per la documentazione obbligatoria richiesta **prima, durante e dopo la mobilità** e per gli adempimenti **obbligatori** a cui si è tenuti, si rimanda alla consultazione delle rispettive sezioni del sito web: <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html>

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio Internazionalizzazione, dott.ssa Annalisa Anzalone.

Le istanze relative alla procedura di selezione e alla mobilità possono essere indirizzate al Servizio Internazionalizzazione (outgoing@unibas.it). Le questioni accademiche, compreso il riconoscimento delle attività, sono sottoposte Commissione d'Ateneo per le Relazioni Internazionali, quale organo competente in materia

ART. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) L'inosservanza del Codice di Comportamento dell'Università degli Studi della Basilicata (emanato con D.R. N. 202 del 2.08.2017) comporta l'esclusione dalla procedura selettiva, la risoluzione e/o l'annullamento dell'accordo di mobilità ed eventuali applicazioni delle relative sanzioni, a seconda della gravità dell'inosservanza.
- 2) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante norme sul trattamento dei dati personali e del codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs n.196/2003 integrato e modificato dal D. Lgs n.101/2018), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione anche da parte della Commissione esaminatrice presso il Servizio Internazionalizzazione dell'Università degli Studi della Basilicata, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) n.2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo richieste all'Università degli Studi della Basilicata. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@unibas.it. Un'informativa più dettagliata è disponibile all'indirizzo: <https://portale.unibas.it/site/home/riferimenti/protezione-dati.html>.

ART. 9 - COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI

La documentazione, gli avvisi e tutte le informazioni che necessitano per la partecipazione alla mobilità Erasmus (prima, durante e dopo la mobilità), sono disponibili sul sito <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html> o acquisibili presso le Segreterie didattiche dei Dipartimenti/Strutture dell'Ateneo.

Il partecipante è tenuto a prendere visione del bando, del [Regolamento](#) e di tutte le informazioni pubblicate sul sito.

Per le comunicazioni relative alla mobilità deve essere utilizzata esclusivamente la casella di posta istituzionale UniBas assegnata all'atto dell'immatricolazione; le comunicazioni provenienti da indirizzi privati non saranno prese in considerazione.

ALLEGATI

Allegato I: ELENCO SITI WEB PER RICERCA TIROCINI

Allegato II: CERTIFICAZIONI AMMISSIBILI LINGUA

Allegato III: LETTERA MOTIVAZIONALE PER LA CANDIDATURA AL BANDO ERASMUS+ TRAINEESHIP

Allegato IV: COMPANY AGREEMENT FORM. In alternativa Allegato V: TRAINEE'S ACCEPTANCE LETTER

Allegato VI: CONTATTI